Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 204 del 13 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 13 agosto 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1139**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da imprese commerciali delle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1140**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1141**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura, alla mietitura, alla fienagione ed alla mietilegatura nella provincia di Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1142**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici della provincia di Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1143**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Rieti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1144**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Belluno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1139.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da imprese commerciali delle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Bologna: il contratto collettivo integrativo 13 maggio 1957, stipulato tra il Sindacato Pollivendoli e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ; il contratto collettivo integrativo 27 marzo 1959, stipulato tra la Associazione Commercianti e le Federazioni Lavoratori del Commercio aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro ed alla Unione Italiana del Lavoro; al quale hanno aderito, in data 8 luglio 1959, la Delegazione Sindacale Interaziendale « Intersind » e, in data 10 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e le Federazioni Italiane Lavoratori Commercio e Aggregati C.G.I.L. di Forlì e di Rimini, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.L. della provincia di Forlì, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L. della provincia di Forlì;

Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 26 marzo 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.I.S.L. l'Unione Provinciale U.I.L. al quale ha aderito la Federazione Provinciale C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 12 gennaio 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.L. -, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Ravenna;

Visti, per la provincia di Reggio Emilia: il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. ; al quale ha aderito in data 26 gennaio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ; l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. l'Unione Italiana Dipendenti da Aziende Commerciali della Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 7 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960, n. 18 della provincia di Modena, in data 13 aprile 1960, n. 23 della provincia di Parma, in data 3 maggio 1960, n. 4 della provincia di Ravenna, in data 30 giugno 1960, n. 2 e 19 della provincia di Reggio Emilia, in data 3 giugno 1960 e 14 settembre 1960, dei contratti collettivi integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bologna, i contratti collettivi integrativi 13 maggio 1957 e 27 marzo 1959;

— per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959;

— per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959;

— per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 26 marzo 1959;

— per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 12 gennaio 1959;

— per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1959 e l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 44. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 MAGGIO 1957, PER LE SPENNATRICI DI POLLAME DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO DI POLLAME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 13 maggio 1957, nella Sede dell'Associazione Commercianti,

tra

i rappresentanti del SINDACATO POLLIVENDOLI da una parte

e

i rappresentanti della C.I.S.L., della C.G.I.L. e della U.I.L., dall'altra,

si è stipulato il presente contratto da valere per tutte le dipendenti addette alla spennatura del pollame a mano e a macchina, cioè per le dipendenti addette ai lavori che portano dal pollo vivo al pollo preparato per la vendita nonchè ai lavori di pulitura del pellatoio, presso le aziende esercenti il commercio di pollame nella provincia di Bologna.

Art. 1.

Le tariffe per la spennatura del pollame sono così fissate: polli e galline a mano L. 25 l'una; tacchini a mano L. 55 l'uno; anitre a mano L. 70 l'una; oche a mano L. 120 l'una; colombi a mano L. 25 il paio: polli e galline a macchina L. 15 l'uno.

Art. 2.

Oltre le tariffe di cui all'articolo 1 le aziende dovranno annualmente corrispondere, entro il mese di dicembre o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora questa avvenga nel corso dell'anno, una speciale indennità forfettaria pari al 6 % della retribuzione globale corrisposta nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato.

Art. 3.

Le tariffe di cui all'art. 1 e l'indennità di cui all'art. 2 comprendono ogni elemento della retribuzione (paga base, contingenza, caro pane) e assorbono, data la particolarità del rapporto ogni altro compenso. o istituto contrattuale (gratifica, ferie, festività, indennità di licenziamento, ecc.), intendendosi che le aziende non dovranno corrispondere alle dipendenti alcun ulteriore compenso o indennità alla fine del rapporto di lavoro.

Le aziende dovranno tuttavia assolvere i contributi assicurativi e previdenziali fermo restando il diritto di rivalsa per le quote a carico delle dipendenti.

Art. 4.

Il presente contratto entra in vigore il 1° giugno 1957 e scadrà il 31 maggio 1958. Se non sarà disdetto entro il 30 aprile si intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 MARZO 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 27 marzo 1959 in Bologna,

tra

rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

e

delle FEDERAZIONI LAVORATORI DEL COMMERCIO aderenti alla C.I.S.L., alla C.G.I.L., alla U.I.L.,

è stato stipulato con decorrenza 1° aprile 1959 il presente contratto che per il territorio della provincia di Bologna integra il contratto collettivo nazionale stipulato in data 28 giugno 1958 ed applica le norme dell'accordo nazionale stipulato nella medesima data per il perfezionamento del conglobamento.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica alle aziende commerciali ed ai rispettivi lavoratori, operanti nei settori merceologici indicati nel contratto nazionale 28 giugno 1958, nonchè, per quanto riguarda le retribuzioni, anche ai dipendenti esclusi da tale disciplina, salvi rimanendo per questi ultimi i contratti normativi. Sono disciplinati da separati accordi ed esclusi dalla applicazione del presente contratto: i dipendenti da pubblici esercizi, alberghi, alberghi diurni, laboratori di pasticceria, grossisti di specialità medicinali, agenti e rappresentanti, operai panificatori e pastai, operai stagionali orfofrutticoli, operaie addette alla spennatura di pollame con rapporto di lavoro a carattere discontinuo.

I.

LAVORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 20 ANNI

Gli stipendi ed i salari minimi indicati nella tabella che segue sono al lordo delle ritenute di legge; valgono per otto ore giornaliere o quarantotto settimanali: ad essi sono da aggiungere le quote di contingenza non conglobate previste al punto VI e specificate nella tabella allegata.

Per il personale addetto a lavori discontinui si veda anche il punto IV.

Per il personale operaio addetto in aziende che esercitano il commercio e la riparazione di macchine da ufficio, si veda la tabella al punto V.

Ai direttori, gerenti, capi ufficio, capi reparto che partecipano occasionalmente al lavoro manuale, tenuti a norma del contratto nazionale a prestar servizio anche oltre l'orario normale senza particolare compenso, dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 6 % sullo stipendio conglobato e sulla eventuale quota di contingenza eccedente.

Agli operai del settore ferrometalli che lavorano nei piazzali dovrà essere corrisposta una maggiorazione fissa sulla paga conglobata di L. 300 settimanali.

Le prestazioni continuative di durata non superiore a 5 ore giornaliere debbono essere retribuite con tante quote di retribuzione globale quante sono le ore di lavoro effettivamente prestate. Le prestazioni di durata superiore debbono essere retribuite con l'intera retribuzione giornaliera.

I commessi adibiti prevalentemente alla vendita dei magazzini all'ingrosso debbono essere qualificati commessi di vendita e non commessi di magazzino.

L'anzianità degli aiuti commessi — ai fini del passaggio del raggruppamento *C*-4 ai raggruppamenti *C*-3 e *C*-2 — è computato tenendo conto del servizio prestato anche presso aziende diverse, purchè appartenenti al medesimo settore merceologico, qualora il possesso dei requisiti richiesti risulti dal libretto di lavoro.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

	COMUNE DI BOLOGNA				COMUNI DELLA PROVINCIA			
	Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Raggruppamento A/1								
Personale con funzioni di carattere direttivo;	90.800	90.800	90.800	90.800	85.400	85.400	85.400	85.400
Raggruppamento A/2								
Capo di servizio tecnico o amministrativo;								
Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;								
Capo ufficio vendite o acquisti;								
Capo ufficio autonomo legale o contenzioso abilitato all'esercizio professionale;	84.000	84.000	84.000	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Raggruppamento B/1								
Capo ufficio;								
Ispettore;								
Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *B*) del raggruppamento A/2;								
Capo contabile;								
Cassiere principale che sovrintenda almeno a tre casse;								
Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.	62.000	54.000	65.500	57.000	58.300	50.800	61.600	53.600
Raggruppamento B/2								
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;								
Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori od impiegati alle proprie dipendenze;								
Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;								
Contabile con mansioni di concetto o primanotista;								
Corrispondente con mansioni di concetto;								
Segret .io di direzione con mansioni di concetto;								
Progettista;								
Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;								
Agente acquisitore nelle aziende di legname;								

	COMUNE DI BOLOGNA				COMUNI DELLA PROVINCIA			
	Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Agente esterno consegnatario della merce alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolgano mansioni di concetto; Determinatore dei costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità; Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale; Enotecnico diplomato, enologo o tecnico oleario; Propagandista scientifico; Chimico di laboratorio.	59.800	52.100	59.800	52.100	56.300	49.000	56.300	49.000
Raggruppamento B/3								
Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita; vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; Interprete; Stenodattilografo in lingue estere; Disegnatore tecnico; Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti in bianco e nero); Creatore e redattore di testi pubblicitari; Vetrinista; Creatore e redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tali soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); Commesso stimatore di gioielleria; Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23-6-1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R. D. 11-5-1928 n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della stessa categoria; Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia; Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella predetta elencazione.	56.200	48.900	56.200	48.900	52.900	46.000	52.900	46.000
Raggruppamento C/1								
Contabile d'ordine; Cassiere comune; Traduttore; Astatore; Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;								

	COMUNE DI BOLOGNA				COMUNI DELLA PROVINCIA			
	Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Commesso di vendita; Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande; Magazziniere del settore ferrometalli;	46.200	40.200	48.300	42.100	43.500	37.800	45.500	39.600
Raggruppamento C/2								
Aiuto contabile; Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; Operatore meccanografico d'ordine; addetto alle macchine meccanografiche, escluso le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico); Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che nell'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; Aiuto pittore o aiuto disegnatore; Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazione commerciale (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale); Stenodattilografo; Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni (che non rientri nel raggruppamento B/2 a); Commesso di magazzino; Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); Magazziniere; Magazziniere anche con funzioni di vendita; Impiegato addetto alle spedizioni.	42.700	37.200	43.700	38.100	40.200	35.000	41.100	35.900
Raggruppamento C/3								
Fatturista; Squarcista; Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio (che non rientri nel raggruppamento D/2-a); Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale e compreso fra quello con mansioni non impiegatizie); Impiegato addetto al controllo delle vendite; Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita anche se svolge mansioni di sorveglianza; Addetto al riscontro, controllo e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri e giornali;								

	COMUNE DI BOLOGNA				COMUNI DELLA PROVINCIA			
	Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste giornali di carattere nazionale:								
Addetto al controllo e riscontro nelle agenzie giornalistiche;								
Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:								
Pratico di laboratorio chimico;								
Commesso di biblioteca circolante	40.100	34.900	40.100	34.900	37.700	32.900	37.700	32.900
Raggruppamento C/4								
Dattilografo;								
Scritturale;								
Archivista, protocollista;								
Schedarista;								
Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici);								
Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;								
Addetto agli indirizzi;								
Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio (che non rientri nel Raggruppamento D/2-a);								
Campionarista, prezzista, o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);								
Addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste;								
Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle aziende giornalistiche;								
Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie								
Addetto al centralino telefonico;								
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nelle predette elencazioni;	39.600	34.500	39.600	34.500	37.300	32.500	37.300	32.500
Raggruppamento D/1								
Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina ed affini;								
Conducente di autotreni. mens.	46.000	40.100	46.000	40.100	43.300	37.700	43.300	37.700
sett.	10.614	9.252	10.614	9.252	9.990	8.700	9.990	8.700
Raggruppamento D/2-a								
Aiuto commesso alla rivendita di pane e pasta:								
Aiuto commesso di negozi di rivendita di erbaggi e frutta;								
Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);								
Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini;								
Aiuto commesso di negozi di rivendita di erbaggi e frutta;								

		COMUNE DI BOLOGNA				COMUNI DELLA PROVINCIA			
		Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
		uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; Autista; Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere); Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione); Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi).	mens.	40.100	34.900	40.600	35.400	37.700	32.900	38.200	33.300
	sett.	9.254	8.054	9.370	8.170	8.700	7.566	8.814	7.680
Raggruppamento D/2-b									
Usciere; Imballatore; impaccatore; Conducente di moto-furgone.	mens.	38.600	33.600	40.100	34.900	36.300	31.600	37.700	32.900
	sett.	8.908	7.754	9.254	8.054	8.376	7.290	8.700	7.566
Raggruppamento D/3									
Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione); Fattorino; Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); Custode; Guardiano di deposito; Guardiano notturno; Ascensorista; Avvolgitrice; Fascettatrice e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione giornali e riviste; Portiere; Conducente di veicoli a trazione animale.	mens.	37.600	32.800	38.600	33.600	35.400	30.900	36.300	31.600
	sett.	8.677	7.570	8.908	7.754	8.166	7.128	8.376	7.290
Raggruppamento D/4									
Personale addetto al carico e scarico; Personale di fatica in genere e addetto alle pulizie, garzone; Altro personale con mansioni analoghe.	mens.	36.600	31.900	37.800	32.900	34.500	30.000	35.600	31.000
	sett.	8.447	7.362	8.724	7.593	7.956	6.918	8.214	7.152
Raggruppamento E/1									
Capo operaio;	mens.	44.700	—	46.100	—	42.100	—	43.400	—
	sett.	10.316		10.639		9.697		10.000	
Caposquadra ortofrutticoli; Operaio specializzato.	mens.	42.500	37.000	43.900	38.200	40.000	34.800	41.300	36.000
	sett.	9.808	8.539	10.131	8.816	9.224	8.028	9.528	8.304

		COMUNE DI BOLOGNA				COMUNI DELLA PROVINCIA			
		Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
		uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Raggruppamento E/2									
Operaio qualificato; Operaia qualificata ortofrutticoli (è qualificata l'operaia che ha compiuto un ciclo annuale di lavorazione anche non continuamente).	mens.	39.000	34.000	40.100	34.900	36.700	32.000	37 700	32.800
	sett.	9.000	7.847	9.254	8.054	8.466	7.380	8.700	7.570
Raggruppamento E.3									
Operaio comune; Imballatore di stracci; Operaia comune ortofrutticoli; Cernitrice di stracci.	mens.	37.600	32.800	38.600	33.600	35.400	30.900	36.300	31.600
	sett.	8.677	7.570	8.908	7.754	8.166	7.128	8.376	7.290

II

APPRENDISTI

Gli stipendi ed i salari degli apprendisti — ad eccezione di quanto previsto per il settore meccanografico al punto V — sono quelli indicati per i giovani mancanti di specifica qualificazione di cui alla successiva tabella III lettera *A*). Le retribuzioni indicate valgono per 44 ore di lavoro settimanali; ad essi sono da aggiungere le quote di contingenza non conglobate previste al punto VI e specificate nella tabella allegata.

Gli apprendisti che raggiungono il 20° anno di età durante l'apprendistato, terminano il periodo di apprendistato in corso. Per il periodo successivo al compimento del 20° anno e fino al termine dell'apprendistato si applicano le retribuzioni corrispondenti alle mansioni esercitate diminuite del 10 %.

III.

LAVORATORI DI ETÀ INFERIORE A 20 ANNI

Le retribuzioni minime spettanti ai giovani — ad eccezione di quanto previsto per il settore meccanografico al punto V — sono indicate nellé tabelle che seguono. le retribuzioni sono al lordo delle ritenute di legge e valgono per otto ore giornaliere o quarantotto settimanali: ad esse sono da aggiungere le quote di contingenza non conglobate previste al punto VI e specificate nella tabella allegata.

Per il personale addetto a lavori discontinui si veda anche al punto IV

A) Giovani mancanti di specifica qualificazione:

		BOLOGNA				PROVINCIA			
		Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
		uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Inferiore 15 anni	mens.	14.500	13.800	15.500	14.600	14.000	13.300	14.900	14.100
	sett.	3.347	3.185	3.577	3.370	3.228	3.066	3.438	3.252
15-16 anni	mens.	15.500	14.700	16.500	15.400	14.900	14.200	15.900	14.800
	sett.	3.577	3.393	3.808	3.554	3.438	3.276	3.666	3.414
16-17 anni	mens.	21 100	18.400	22.000	19.200	20.300	17 700	21.200	18.500
	sett.	4.870	4.247	5.077	4.431	4.680	4.080	4.890	4.266
17-18 anni	mens.	22.500	19.600	23.550	20.500	21.600	18.900	22.700	19.700
	sett.	5.193	4.524	5.435	4 731	4.980	4.360	5.238	4.542
18-19 anni	mens.	28.500	24.800	29.200	25.500	27.400	23.900	28.100	24.500
	sett.	6.577	5.724	6.739	5.885	6.318	5.514	6.480	5.652
19-20 anni	mens.	31 100	27 100	31.700	27.600	29.900	26.100	30.500	26.500
	sett.	7 177	6.254	7.316	6.370	6.900	6.018	7.038	6.115

B) Giovani che abbiano terminato l'apprendistato o siano riconosciuti in possesso di specifica qualificazione.

Si considerano in possesso di specifica qualificazione esclusivamente coloro che svolgono mansioni per le quali è necessariamente richiesta una patente di abilitazione e coloro che avendo conseguito un diploma rilasciato da autorità scolastiche statali o da Istituti di istruzione parificati, svolgono mansioni inerenti al titolo conseguito.

		BOLOGNA				PROVINCIA			
		Commercio generale		Ferrometalli		Commercio generale		Ferrometalli	
		uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Inferiore 15 anni	mens.	14.500	13.800	15.500	14.600	14.000	13.300	14.900	14.100
	sett.	3.347	3.185	3.577	3.370	3.228	3.066	3.438	3.252
15-16 anni	mens.	15.500	14.700	16.500	15.400	14.900	14.200	15.900	14.800
	sett.	3.577	3.393	3.808	3.554	3.438	3.276	3.666	3.414
16-17 anni	mens.	21.100	18.400	22.000	19.200	20.300	17.700	21.200	18.500
	sett.	4.870	4.247	5.077	4.431	4.680	4.080	4.890	4.266
17-18 anni	mens.	28.800	25.100	29.300	25.500	27.700	24.100	28.200	24.500
	sett.	6.647	5.793	6.762	5.885	6.390	5.556	6.504	5.652
18-19 anni	mens.	34.200	29.800	34.700	30.200	32.900	28.700	33.400	29.000
	sett.	7.893	6.977	8.008	6.970	7.590	6.618	7.704	6.690
19-20 anni	mens.	35.000	30.500	35.800	31.200	33.600	29.300	34.400	30.000
	sett.	8.076	7.039	8.262	7.200	7.752	6.756	7.938	6.918

IV

PERSONALE ADDETTO A LAVORO DISCONTINUO

I custodi, guardiani, portieri, uscieri sono tenuti a prestare servizio normale fino a 10 ore di servizio giornaliero; il rimanente personale addetto a lavoro discontinuo di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, è tenuto a prestare servizio normale fino alle ore 9 di servizio giornaliero.

Ai lavoratori disciplinati dal presente articolo verrà corrisposta — in aggiunta alle retribuzioni fissate dalla tabella per le rispettive qualifiche — un compenso di L. 112 per gli uomini di età superiore a 20 anni e di L. 92 per quelli di età inferiore; L. 102 per le donne di età superiore a 20 anni e di L. 82 per quelle di età inferiore, per ogni ora di servizio oltre le 8 giornaliere.

V

OPERAI MECCANOGRAFICI

Adulti (retribuzione settimanale)

	Comune di Bologna		Comuni della Provincia	
	uomini	donne	uomini	donne
Categoria E/1				
Capo operaio	10.217	—	9.640	—
Operaio specializzato	9.600	—	9.053	—
Categoria E/2				
Operaio qualificato	9.136	7.869	8.621	7.436
Categoria E/3				
Operaio comune	8.612	7.457	8.158	7.024

Inferiori a 20 anni e apprendisti (retribuzione settimanale):

ETÀ	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.
14 anni	3.677	3.800	3.934	4.068	5.253	5.376	5.531	5.665	6.890
15 anni	3.749	3.903	5.109	5.274	5.438	5.593	6.870	7.014	7.210
16 anni	5.047	5.180	5.356	5.490	6.715	6.870	7.076	7.210	—
17 anni	5.057	5.232	6.458	6.633	6.850	7.024	—	—	—
18 anni	6.252	6.417	6.582	6.736	—	—	—	—	—

VI.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Gli stipendi e le paghe indicate nelle tabelle di cui ai punti precedenti sono comprensive dell'indennità di contingenza per 26 giornate mensili nella misura maturata fino al 30 novembre 1956 e del caropane nella misura di L. 520 mensili. Eventuali aumenti o diminuzioni della indennità stessa debbono essere conteggiati nella misura e secondo le modalità stabilite per ciascun raggruppamento dal contratto nazionale 29 aprile 1957, tenendo presente che per i giovani qualificati si applica la contingenza stabilita in relazione all'età per il raggruppamento *C*-2 e che per i giovani comuni e gli apprendisti si applica la contingenza stabilita in relazione all'età per il raggruppamento *D*-3.

La contingenza eccedente la quota conglobata — che al 1° aprile 1959 è fissata nella misura di cui alla tabella allegata — è dovuta per giornate di effettiva presenza al lavoro; si intendono giornate di effettiva presenza anche le giornate di ferie e le festività ufficialmente riconosciute escluse le domeniche.

La indennità di contingenza giornaliera si ottiene dividendo per 26 la quota mensile e per 6 la quota settimanale, e la contingenza oraria si ottiene dividendo l'indennità giornaliera per 8, per 9 o per 10 a seconda del numero delle ore normalmente prestate.

VII.

DIARIE PER MISSIONI

Per missioni fuori della sede di durata superiore al mese, o nel caso di mansioni che comportino viaggi abituali, la diaria — giusta quanto prevede il 1° capoverso dell'art. 58 del contratto nazionale — viene ridotta del 15 %.

VIII.

COTTIMI

Qualora venga eccezionalmente adottata la forma di retribuzione a cottimo, la relativa tariffa dovrà consentire al personale di normale laboriosità di percepire una retribuzione superiore del 15 % a quella stabilita per il personale a retribuzione fissa.

IX.

CALI E TARE

Le merci poste a carico dei gestori, gerenti, direttori o consegnatari di negozio o spaccio andranno depurate dei cali e tare elencati nella seguente tabella:

— Cali e tare; misure dei cali per cento:

Carni crude in genere 2 %; bondiola, coppa 3 %; cotechini uso Cremona 3 %; lardo 2 %; mortadella tipo Bologna e fegato 3 %; pancetta stesa e arrotolata 2 %; prosciutto crudo con osso 27 %; prosciutto cotto 18 %; prosciutto senza osso 8 %; prosciutto affumicato 14 %; salami da taglio in genere 3 %; paste alimentari fresche 3 %; paste alimentari dure 1 %; formaggi teneri 3 %; formaggi duri 1,50 %; pane di qualunque pezzatura 1 %.

— Tare per tele; misure dei cali:

Zucchero pilè kg. 1,500; zucchero semolato kg. 1; farina bianca o gialla kg. 1; riso kg. 1; pasta in tele di kg. 50, k. 0,800; pasta in tele di kg. 25, kg. 0,40; pasta in tele di kg. 10, kg. 0,200.

— perdite di cottura; qualora presso il negozio o spaccio si proceda alla cottura dei generi da porre in vendita, le relative perdite di cottura saranno concordate direttamente fra il datore di lavoro ed il gestore.

— La carta fornita ai gestori viene loro addebitata ai seguenti prezzi:

Carta oleata L. 450 il kg.; carta bianca L. 300 il kg.; carta bleu L. 250 il kg.; carta gialla L. 100 il kg.; carta e sacchetti per il pane L. 150 il kg.

X

VITTO E ALLOGGIO

La retribuzione globale di fatto dei lavoratori che godono del vitto e dell'alloggio a spese del datore di lavoro, è diminuita di un terzo; dei lavoratori che godono del solo vitto, di un quarto; dei lavoratori che godono del solo alloggio, di un ottavo.

XI

INTERRUZIONE ORARIO DI LAVORO

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro è quella stabilita dal vigente orario prefettizio che disciplina l'apertura e la chiusura dei negozi e delle successive modifiche che ad esso potranno venire apportate, sentito il prescritto parere delle Organizzazioni Sindacali. Eventuali interruzioni inferiori alle due ore potranno essere concordate tra le organizzazioni sindacali.

XII

COMPENSO MINIMO VIAGGIATORI E PIAZZISTI

I piazzisti con almeno otto anni di anzianità anche presso aziende diverse, purchè appartenenti al medesimo settore merceologico, ed i commessi viaggiatori, agli effetti retributivi sono compresi nel raggruppamento B/2; i piazzisti che non siano in possesso dei requisiti sopra richiesti, nel raggruppamento C/1.

XIII

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le migliori condizioni individuali dei lavoratori, in atto all'entrata in vigore del presente contratto, rimangono salve. Il personale che alla data del 1° maggio 1957 era classificato in C/1 con qualifica di distributore consegnatario di carburanti, di fatturista-prezzista nel settore ferrometalli, di commesso, conserva *ad personam* tale incasellamento.

I magazzinieri con almeno tre dipendenti — che non siano tutti impiegati — già classificati nel raggruppamento B/3, mantengono tale incasellamento.

XIV

CONTROVERSIE

In applicazione dell'art. 120 C. N. e per espresso accordo tra le parti stipulanti, il ricorso alla Commissione paritetica per il tentativo di conciliazione in caso di controversie, è obbligatorio a pena di improcedibilità prima di adire l'autorità giudiziaria. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine di 15 giorni — riducibili a 24 ore in caso di giustificata urgenza — dalla data di presentazione della domanda motivata. Trascorso tale termine, qualora non sia raggiunto l'accordo, le parti riprendono le rispettive libertà d'azione.

I componenti la Commissione possono delegare rappresentanti.

Tabella della indennità di contingenza in vigore da corrispondere in aggiunta alle *retribuzioni* conglobate per i dipendenti da aziende commerciali

		UOMO		DONNA	
		giornaliera	mensile	giornaliera	mensile
Categoria A/1 - A/2	L.	205,50	5.343	205,50	5.3
Categoria B/1 - B/2 - B/3	»	155 —	4.030	135 —	3.5
Categoria C/1 - C/2	»	115,50	3.003	100,50	2.6
Categoria C/3 - C/4	»	98 —	2.548	85 —	2.2

		UOMO			DONNA		
		giornaliera	settimanale	mensile	giornaliera	settimanale	mensile
Categoria D/1 - E/1	L.	108 —	648	2.808	91,50	549	2.3
Categoria D/2 - E/2	»	97 —	582	2.522	82.50	495	2.1
Categoria D/3 - E/3	»	91,50	549	2.379	78 —	468	2.0
Categoria D/4	»	86 —	516	2.236	73 —	438	1.8
Giovani mancanti di specifica qualificazione e apprendisti							
Inferiori ai 16 anni	L.	53,50	321	1.391	50,50	303	1.3
dai 16 ai 18 anni	»	67,50	405	1.755	58 —	348	1.5
dai 18 ai 20 anni	»	85,50	513	2.223	65.50	393	1.7
Giovani che hanno terminato l'apprendistato o in possesso di specifica qualificazione							
Inferiori ai 15 anni	L.	54 —	324	1.404	51 —	306	1.3
dai 15 ai 16 anni	»	54 —	324	1.404	51 —	306	1.3
dai 16 ai 17 anni	»	67,50	405	1.755	58,50	351	1.5
dai 17 ai 18 anni	»	72 —	432	1.872	61,50	369	1.5
dai 18 ai 19 anni	»	85 —	510	2.210	67,50	405	1.7
dai 19 ai 20 anni	»	91 —	546	2.366	76,50	459	1.9

A tutti i dipendenti fissi disciplinati dal presente accordo, alle dipendenze della medesima azienda nel periodo dal 1° dicembre 1958 al 27 marzo 1959, deve essere corrisposto un premio *una tantum* del seguente importo:

Uomini di età superiore a 20 anni, di qualsiasi qualifica L. 7.500

Donne di età superiore a 20 anni, di qualsiasi qualifica L. 7.0

Giovani di ambo i sessi di età dai 17 ai 20 anni » 4.2

Giovani di ambo i sessi di età inferiore ai 17 anni » 2.8

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI FORLI

Il giorno 28 settembre 1959,

tra

la UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ, rappresentata per delega dal Suo Presidente comm. *Arturo Dal Pozzo,* dal Direttore dell'Unione stessa dott. *Giuseppe Barboni,* assistito dai signori *Oddo Pasini, Augusto Berlini* e *Augusto Dirani;*

e

i Sindacati Provinciali:

F.I.L.C.E.A. (C.G.I.L.) di Forlì, rappresentata dal signor *Mario Bargellini,* assistito dal signor *Otello Vasumini;*

F.I.L.C.E.A. (C.G.I.L.) di Rimini, rappresentata dalla signorina *Anna Pizzigalli;*

U.I.D.A.C. (U.I.L.) della Provincia di Forlì, rappresentata dal signor *Mario Morgagni,* assistito dal signor *Romolo Panzavolta;*

F.I.S.A.S.C.A. (C.I.S.L.) della Provincia di Forlì, rappresentata dal signor *Leo Fabbri,* assistito dai signori *Giuseppe Fagnoni* e *Gino Romagnoli,*

si è stipulato il presente contratto Provinciale integrativo al contratto nazionale 28 giugno 1958 operando altresì, in applicazione dell'accordo nazionale in pari data, il conglobamento alla paga base, dell'importo di sei punti di contingenza scattati tra il dicembre 1955 e il novembre 1956, nonchè dell'indennità di caro pane.

Susseguentemente sono state perequate le retribuzioni del personale femminile ad integrale applicazione dell'accordo nazionale 28 giugno 1958 relativo al rapporto fra le retribuzioni delle lavoratrici e quelle dei lavoratori per un lavoro di valore uguale.

Art. 1.

In ordine a quanto citato in premessa, i minimi di retribuzione per i lavoratori del commercio di questa Provincia risultano i seguenti:

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130.

Uomini: L. 65.500; Donne: L. 65.500

Raggruppamento A-2

1) Capo di servizio tecnico o amministrativo;

2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti:

4) Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

Uomini: L. 63.500 Donne: L. 63.500

Raggruppamento B-1

1) Capo Ufficio;

2) Ispettore;

3) Gerente o Gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento A-2:

4) Capo contabile;

5) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

	Uomo (Lire)	Donna (Lire)
Superiore ai 21 anni	53.000	48.000
Dai 20 ai 21 anni	51.000	44.800
Dai 18 ai 20 anni	46.500	40.600

Raggruppamento B-2

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

2) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

3) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) Agente acquisitore nelle aziende di legname;

10) Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio;

17) Capitano di rimorchiatore.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 21 anni	50.800	44.100
Dai 20 ai 21 anni	46.200	40.600
Dai 18 ai 20 anni	44.100	37.400

Raggruppamento B-3

1) Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita;

2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico;

3) Interprete;

4) Stenodattilografo in lingue estere;

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e ideatore di testi pubblicitari;

7) Vetrinista;

8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria.

10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compresa nella predetta elencazione.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 21 anni	49.800	41.832
Dai 20 ai 21 anni	45.200	39.000
Dai 18 ai 20 anni	43.100	36.204

Raggruppamento C-1

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 21 anni	41.700	35.445
Dai 20 ai 21 anni	40.000	34.000
Dai 19 ai 20 anni	38.300	32.650
Dai 18 ai 19 anni	37.100	31.450
Dai 17 ai 18 anni	30.550	26.100
Dai 16 ai 17 anni	26.200	22.900
Inferiori ai 16 anni	22.800	20.050

Raggruppamento C-2

1) Aiuto-contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico);

7) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;

9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tali chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

10) Stenodattilografo;

11) Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

12) Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

14) Commesso di magazzino;

15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) Impiegato addetto alle spedizioni.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 21 anni	39.250	33.300
Dai 20 ai 21 anni	36.500	31.500
Dai 19 ai 20 anni	35.400	29.750
Dai 18 ai 19 anni	34.750	27.800
Dai 17 ai 18 anni	28.200	23.406
Dai 16 ai 17 anni	23.900	20.550
Inferiori ai 16 anni	21.550	19.410

Raggruppamento C-3

1) Fatturista;

2) Squarcista;

3) Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva con contratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

10) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;

12) Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

13) Pratico di laboratorio chimico.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 21 anni	38.200	32.470
Dai 20 ai 21 anni	36.000	30.600
Dai 19 ai 20 anni	33.800	28.830
Dai 18 ai 19 anni	31.000	27.050
Dai 17 ai 18 anni	26.600	23.800
Dai 16 ai 17 anni	22.850	20.600
Inferiori ai 16 anni	20.500	17.425

Raggruppamento C-4

1) Dattilografo;

2) Scritturale;

3) Archivista, protocollista;

4) Schedarista;

5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) Addetto agli indirizzi;

8) Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche;

12) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) Addetto al centralino telefonico;

14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 21 anni	37.600	31.600
Dai 20 ai 21 anni	35.450	30.130
Dai 19 ai 20 anni	33.250	28.260
Dai 18 ai 19 anni	30.000	26.000
Dai 17 ai 18 anni	26.100	22.750
Dai 16 ai 17 anni	21.800	19.500
Inferiori ai 16 anni	20.000	17.300

Raggruppamento D-1

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini.

	Uomo
	Lire
Superiori ai 20 anni	37.850
Dai 18 ai 20 anni	34.600
Dai 16 ai 18 anni	29.650

2) Conducente di autotreno.

Superiori ai 20 anni	44.200
Dai 18 ai 20 anni	41.000

Raggruppamento D-2

1) Aiuto-commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

3) Aiuto-commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta:

4) Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali):

7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere):

8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione:

9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi).

10) Usciere;

11) Imballatore;

12) Impaccatore.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 20 anni	37.350	31.748
Dai 18 ai 20 anni	31.800	26.712
Dai 16 ai 18 anni	26.300	22.800
Inferiori ai 16 anni	19.200	17.400

13) Autista.	Uomo Lire
Superiori ai 20 anni	41.350
Dai 18 ai 20 anni	35.800

14) Conducente di motofurgone.

	Uomo Lire
Superiori ai 20 anni	38.850
Dai 18 ai 20 anni	33.300

Raggruppamento D-3

1) Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione:

3) Fattorino;

4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione):

5) Custode;

6) Guardiano di deposito.

7) Guardiano notturno;

8) Avvolgitore:

9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) Portiere:

11) Ascensorista.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 20 anni	37.100	31.200
Dai 18 ai 20 anni	31.100	26.124
Dai 16 ai 18 anni	25.150	20.100
Inferiori ai 16 anni	18.400	16.200

12) Conducente di veicoli a trazione animale.

	Uomo Lire
Superiore ai 20 anni	38.600
Dai 18 ai 20 anni	32.600

Raggruppamento D-4

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie: garzone;

2) Altro personale con mansioni analoghe.

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiori ai 20 anni	37.000	31.100
Dai 18 ai 20 anni	31.000	26.040
Dai 16 ai 18 anni	25.000	20.000
Inferiori ai 16 anni	18.300	16.100

Raggruppamento E-1

1) Capi operai;

2) Operai specializzati.

	Uomo	Donna
	Lire orarie	
Superiori ai 20 anni	200 —	186 —

Raggruppamento E-2

1) Operai qualificati.

	Uomo	Donna
	Lire orarie	
Superiori ai 20 anni	191 —	162 —
Dai 18 ai 20 anni	160,50	124 —
Dai 16 ai 18 anni	136,50	116 —

Raggruppamento E-3

1) Operai comuni.

	Uomo	Donna
	Lire orarie	
Superiori ai 20 anni	183,50	150 —
Dai 18 ai 20 anni	152 —	122 —
Dai 16 ai 18 anni	115 —	97,25
Inferiori ai 16 anni	81 —	70 —

Apprendisti. — La retribuzione conglobata dei giovani assunti in qualità di apprendisti a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sarà calcolata in relazione all'età dell'apprendista, alle corrispondenti retribuzioni del personale qualificato con una riduzione del 30 % per gli apprendisti a qualifiche di categorie *C* e del 25 % per quelli a qualifica di Cat. *D* ed *E*.

L'apprendistato è limitato alle sole qualifiche e mansioni impiegatizie comprese nella categoria *C*; nonché a tutte le qualifiche e mansioni non impiegatizie comprese nelle categorie *D* e *E* del presente contratto con esclusione di quelle per cui è richiesta la patente

di abilitazione e di quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico e cioè: usciere, custode, guardiano, portiere, fattorino, portapacchi, personale di fatica in genere e addetto alla pulizia, ecc.

Il rapporto di apprendista si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneità previste dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dagli artt. 24 e 25 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, e comunque con la scadenza del termine di anni tre di complessiva durata del periodo di tirocinio, salvo il minor periodo di cui all'art. 22 per i casi in esso contemplati.

(Per le ulteriori disposizioni normative fare riferimento al Titolo V del C. N. ed alla legge sopracitata).

Indennità di contingenza. — Alle retribuzioni conglobate di cui al presente art. 1 va aggiunta l'indennità di contingenza nel valore dei punti scattati dall'aprile 1957 ad oggi, come riportato in appendice del presente contratto e così dicasi per le variazioni successive di contingenza.

Art. 2.

RETRIBUZIONI PER I COMUNI MINORI

Le retribuzioni di cui all'art. 1 valgono per i Comuni di Forlì, Cesena e Rimini. Nei restanti Comuni della Provincia è ammessa una riduzione del 4 %.

L'indennità di contingenza, quale parte integrativa della retribuzione, non dovrà subire riduzione di sorta essendo di importo unico per tutti i Comuni della Provincia.

Per i lavoratori assunti espressamente con contratto a termine per il periodo stagionale (giugno-settembre) nei centri balneari di Riccione, Cattolica, Bellaria, Igea, Cesenatico, valgono le medesime retribuzioni dei Comuni citati nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Ferme restando le norme particolari per gli apprendisti, la durata normale di lavoro effettivo è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. La interruzione dell'orario di lavoro giornaliero, sarà quella risultante dai decreti prefettizi relativi all'orario di apertura o chiusura dei negozi e comunque non inferiore a due ore come indicato all'art. 32 del C.N.

In relazione a quanto sopra, restano salve le eventuali deroghe consensuali di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativamente a lavori preparatori e complementari eseguiti al di fuori dell'orario di apertura e chisura della azienda, ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro del personale.

* * *

In relazione all'art. 35 del C.C.N. viene stabilita la durata dell'orario per i lavoratori addetti a lavoro discontinuo, nel modo seguente:

a) personale addetto al carico e scarico delle merci — ore 9

b) personale addetto al trasporto di persone o merci — » 10

c) custodi diurni e notturni, portieri, giardinieri, uscieri ed inservienti, sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro — » 10

d) fattorini, pesatori, magazzinieri — » 9

e) commessi di negozio nelle località di provincia con numero di 50.000 abitanti — » 10

f) addetti ai distributori stradali di carburanti — » 10

g) altri non espressamente indicati addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte — » 10

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20 %.

Le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 30 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga normale conglobata, maggiorata del 50 %.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore un'aliquota oraria dell'indennità di contingenza per ogni ora straordinaria di lavoro prestato.

(Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento al titolo VII del Contratto nazionale).

Art. 5.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

In relazione agli artt. 57, 58 e segg. del C.C.N.L. la diaria da corrispondere al personale inviato temporaneamente fuori della propria residenza, viene fissato nella misura del doppio della retribuzione globale di fatto percepita giornalmente dal lavoratore, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio e quant'altro previsto dall'art. 57 del C.C.N.L.

La misura della diaria verrà ridotta di un terzo, qualora non vi sia pernottamento fuori sede.

Qualora la missione dovesse durare più di un mese, la diaria fissa di cui sopra verrà ridotta del 10 %. Nel caso invece che le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali, potranno essere presi accordi fra le parti, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui sopra, una indennità di trasferta nella seguente misura:

a) il 50 % (cinquanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze non inferiori a 12 ore;

b) l'80 % (ottanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 12 a 18 ore;

c) il 120 % (centoventi per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 18 a 24 ore.

Art. 6.

CALO MERCI, TARE, ECC.

In riferimento all'art. 111 del C.C.N.L. è demandata alle organizzazioni stipulanti la determinazione del valore degli elementi e merci in esso considerati, quando se ne presenti la necessità, in seguito a richiesta delle parti interessate.

Art. 7

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dal 1° giugno 1959 ed avrà la durata di un anno dalla data di stipulazione, ove non ne sia data disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Dichiarazione a verbale.

Le parti si danno atto che nell'applicazione delle nuove retribuzioni, di cui al presente contratto, potranno essere effettuati assorbimenti o conguagli delle retribuzioni di fatto corrisposte al personale, *soltanto nei casi in cui i datori di lavoro avessero concesso anticipi in attesa della stipulazione del contratto attuale.*

APPENDICE

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Categoria A-1 A-2

	Giornaliera (Lire)	Mensile (Lire)
Uomini	171,50	4.459 —
Donne	171,50	4.459 —

Categoria B-1 B-2 B-3

	Giornaliera	Mensile
Superiori ai 21 anni:		
Uomini	129 —	3.354 —
Donne	112,50	2.925 —
Inferiori ai 21 anni:		
Uomini	112 —	2.912 —
Donne	96,50	2.509 —

Categoria C-1 C-2

Uomo	Giornaliera (Lire)	Mensile (Lire)
Superiori ai 21 anni	96 —	2.496 —
Dai 20 ai 21 anni	92,50	2.405 —
Dai 19 ai 20 anni	89 —	2.314 —
Dai 18 ai 19 anni	81,50	2.119 —
Dai 17 ai 18 anni	70,50	1.833 —
Dai 16 ai 17 anni	65 —	1.690 —
Inferiori ai 16 anni	54 —	1.404 —

Donna	Giornaliera (Lire)	Mensile (Lire)
Superiori ai 21 anni	84 —	2.184 —
Dai 20 ai 21 anni	79 —	2.054 —
Dai 19 ai 20 anni	71 —	1.846 —
Dai 18 ai 19 anni	66 —	1.716 —
Dai 17 ai 18 anni	60,50	1.573 —
Dai 16 ai 17 anni	56 —	1.456 —
Inferiori ai 16 anni	50 —	1.300 —

Categoria C-3 C-4

Uomo	Giornaliera (Lire)	Mensile (Lire)
Superiori ai 21 anni	81,50	2.119 —
Dai 20 ai 21 anni	78 —	2.028 —
Dai 19 ai 20 anni	75,50	1.963 —
Dai 18 ai 19 anni	71 —	1.846 —
Dai 17 ai 18 anni	60 —	1.560 —
Dai 16 ai 17 anni	56,50	1.469 —
Inferiori ai 16 anni	45 —	1.170 —

	Donna Giornaliera (Lire)	Donna Mensile (Lire)
Superiori ai 21 anni	71 —	1.846 —
Dai 20 ai 21 anni	68 —	1.768 —
Dai 19 ai 20 anni	63,50	1.651 —
Dai 18 ai 19 anni	56 —	1.456 —
Dai 17 ai 18 anni	51 —	1.326 —
Dai 16 ai 17 anni	48,50	1.261 —
Inferiori ai 16 anni	42,50	1.105 —

Categoria D-1 E-1

	Uomo Giornaliera (Lire)	Uomo Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	90 —	2.340 —
Dai 18 ai 20 anni	87,50	2.275 —
Dai 16 ai 18 anni	77,50	2.015 —

	Donna Giornaliera (Lire)	Donna Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	76,50	1.989 —
Dai 18 ai 20 anni	74,50	1.937 —
Dai 16 ai 18 anni	66 —	1.716 —

Categoria D-2 E-2

	Uomo Giornaliera (Lire)	Uomo Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	80,50	2.093 —
Dai 18 ai 20 anni	78,50	2.041 —
Dai 16 ai 18 anni	69 —	1.794 —
Inferiori ai 16 anni	57 —	1.482 —

	Donna Giornaliera (Lire)	Donna Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	68,50	1.791 —
Dai 18 ai 20 anni	57,50	1.495 —
Dai 16 ai 18 anni	54 —	1.404 —
Inferiori ai 16 anni	48 —	1.248 —

Categoria D-3 E-3

	Uomo Giornaliera (Lire)	Uomo Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	76,50	1.989 —
Dai 18 ai 20 anni	71,50	1.859 —
Dai 16 ai 18 anni	56,50	1.469 —
Inferiori ai 16 anni	44,50	1.157 —

	Donna Giornaliera (Lire)	Donna Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	65 —	1.690 —
Dai 18 ai 20 anni	54,50	1.417 —
Dai 16 ai 18 anni	48,50	1.261 —
Inferiori ai 16 anni	42 —	1.092 —

Categoria D-4

	Uomo Giornaliera (Lire)	Uomo Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	71,50	1.859 —
Dai 18 ai 20 anni	67 —	1.742 —
Dai 16 ai 18 anni	53 —	1.378 —
Inferiori ai 16 anni	37 —	962 —

	Donna Giornaliera (Lire)	Donna Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	61 —	1.586 —
Dai 18 ai 20 anni	51,50	1.339 —
Dai 16 ai 18 anni	46 —	1.196 —
Inferiori ai 16 anni	36,50	949 —

Apprendisti a qualifiche impiegatizie

	Uomo Giornaliera (Lire)	Uomo Mensile (Lire)
Superiori ai 21 anni	73,50	1.911 —
Dai 20 ai 21 anni	70 —	1.820 —
Dai 19 ai 20 anni	68 —	1.768 —
Dai 18 ai 19 anni	64 —	1.664 —
Dai 17 ai 18 anni	54 —	1.404 —
Dai 16 ai 17 anni	51 —	1.326 —
Inferiori ai 16 anni	40,50	1.053 —

	Donna Giornaliera (Lire)	Donna Mensile (Lire)
Superiori ai 21 anni	64 —	1.666 —
Dai 20 ai 21 anni	61 —	1.586 —
Dai 19 ai 20 anni	57,50	1.495 —
Dai 18 ai 19 anni	50,50	1.313 —
Dai 17 ai 18 anni	46 —	1.196 —
Dai 16 ai 17 anni	44 —	1.144 —
Inferiori ai 16 anni	38,50	1.001 —

Apprendisti a qualifiche non impiegatizie

	Uomo Giornaliera (Lire)	Uomo Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	69 —	1.749 —
Dai 18 ai 20 anni	64,50	1.677 —
Dai 16 ai 18 anni	51 —	1.326 —
Inferiori ai 16 anni	40 —	1.040 —

	Donna Giornaliera (Lire)	Donna Mensile (Lire)
Superiori ai 20 anni	58,50	1.521 —
Dai 18 ai 20 anni	49 —	1.274 —
Dai 16 ai 18 anni	43,50	1.131 —
Inferiori ai 16 anni	38 —	988 —

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 6 MARZO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 6 marzo 1959 presso la sede dell'Associazione Commercianti in Modena, via Emilia n. 75,

tra

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dai signori *Cantaroni Adelfo, Menabue Pierino, Romagnoli Enea;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal signor *Bulgarelli Quinto;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI rappresentata dal signor *Dotti Giancarlo;*

e

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della Provincia di Modena rappresentata dal suo presidente gr. uff. *Arrigo Modena* e dal vice presidente dott. *Carlo Baldoni*, assistiti dal segretario dott. *Filiberto Ferrari* e dal dottor *Dato Mucchi*, si è stipulato il seguente contratto integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 da valere per il personale dipendente delle aziende commerciali della Provincia di Modena, cui è applicabile il contratto nazionale anzidetto.

Art. 1.

Il trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende commerciali cui è applicabile il presente Contratto integrativo provinciale viene determinato come dalle tabelle di seguito riportate a fare tempo dal 1° marzo 1959 al lordo delle ritenute di legge.

Dette tabelle, aggiornate in conformità e perfezionate in ordine alla classifica del personale sono state sottoposte contemporaneamente alle operazioni di conglobamento di cui all'Accordo Nazionale 28 giugno 1958 nonchè alla rettifica dello scarto fra le retribuzioni dei lavoratori e quelle delle lavoratrici giusto l'accordo in tale materia firmato in data 28 giugno 1958 fra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni di carattere direttivo (escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130):

Paga mensile:	Lire
Uomini	77.800
Donne	75.700

Raggruppamento A-2

Capo servizio tecnico e amministrativo - Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almento dieci lavoratori alle proprie dipendenze - Capo Ufficio vendite o acquisti - Capo Ufficio autonomo legale e contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

Paga mensile:	Lire
Uomini	72.600
Donne	70.500

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1

Capo Ufficio - Ispettore - Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso del Raggruppamento A-2 - Capo contabile - Cassiere principale che sovraintende almeno tre casse - Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa nell'officina stessa

Paga mensile:

	Uomo (Lire)	Donna (Lire)
Superiore ai 21 anni	55.700	52.800
Dai 20 ai 21 anni	54.400	51.400

Raggruppamento B-2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e di sorveglianza del personale - Capo Reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori e impiegati alle proprie dipendenze - Capo Reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo

Contabile con mansioni di concetto o primonotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio:

Paga mensile

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 21 anni	54.000	46.700
Dai 20 ai 21 anni	52.700	45.300

Raggruppamento B-3

Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23-6-1927 n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31, 32 del R. D. 31-5-1928 n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Paga mensile:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 21 anni	52.900	45.700
Dai 20 ai 21 anni	51.500	44.300

CATEGORIA C

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 21 anni	41.400	35.900
Dai 20 ai 21 anni	41.000	35.600

Raggruppamento C-2

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuti-cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai cinque anni Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere: magazziniere anche con funzioni di vendita Commesso di magazzino Impiegato addetto alle spedizioni.

Paga mensile:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 21 anni	40.100	34.800
Dai 20 ai 21 anni	39.800	34.400

Raggruppamento C-3

Fatturista Squarcista Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti: tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relativi ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro, controllo nelle Agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere ed altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

Paga mensile:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 21 anni	37.700	32.900
Dai 20 ai 21 anni	37.400	32.500

Raggruppamento C-4

Dattilografo Scritturale Archivista, protocollista Schedarista Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio Campionarista, prezzista e addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e rivste nelle agenze giornalistiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Ad-

detto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

Paga mensile:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 21 anni	37.100	32.200
Dai 20 ai 21 anni	36.600	32.000

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Categoria *D*

Raggruppamento D-1

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini Conducente di autotreno

Paga settimanale:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 20 anni	9.050	8.000
Dai 18 ai 20 anni	8.850	7.500

Raggruppamento D-2

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentaristi misti e promiscui) Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozi o spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti) alle dipendenze del magazziniere Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di moto furgone:

Paga settimanale:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 20 anni	8.470	7.200
Dai 18 ai 20 anni	8.050	6.600

Raggruppamento D-3

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista:

Paga settimanale:

	Uomo	Donna
	Lire	
Superiore ai 20 anni	8.250	7.050

Raggruppamento D-4

Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

Paga settimanale:

	Uomo	*Donna*
	Lire	
Superiore ai 20 anni	8.000	6.800

Categoria *E*

Raggruppamento E-1

Operai specializzati

Paga oraria

Superiore ai 20 anni	182	157
Dai 18 ai 20 anni	177	145

Raggruppamento E-2:

Operai qualificati:

Paga oraria

Superiore ai 20 anni	173	147
Dai 18 ai 20 anni	168	131

Raggruppamento E-3:

Operai comuni:

Paga oraria:

Superiore ai 20 anni	170	145

Apprendisti di età superiore ai 20 anni:

Paga mensile

Superiore ai 20 anni	29.200	23.800

Apprendisti e personale di età compresa fra i 14 e i 20 anni per i quali non è previsto l'apprendistato

Paga mensile:

	Uomo	Donna
	Lire	
Dai 19 ai 20 anni	28.000	22.700
Dai 18 ai 19 anni	27.400	22.000
Dai 17 ai 18 anni	19.900	17.000
Dai 16 ai 17 anni	19.400	16.700
Dai 15 ai 16 anni	12.500	11.700
Inferiori ai 15 anni	12.000	11.700

Art. 2.

Le retribuzioni di cui alle sopra riportate tabelle valgono per il Comune Capoluogo (Modena) e per quello di Carpi. Per gli altri Comuni della Provincia le retribuzioni sopra indicate si intendono ridotte della percentuale del 2%

Art. 3.

Ai minimi salariali indicati nella tabella di cui all'art. 1 del presente Contratto si aggiungono: gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla legge e disposizioni in vigore, nonchè l'indennità di contingenza esclusa dal conglobamento.

L'indennità di contingenza sarà aggiornata in aumento o in diminuzione in relazione alle eventuali e successive variazioni che si verificassero dopo il 1° marzo 1959 in applicazione delle disposizioni relative all'accordo sulla scala mobile.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono soggette alle trattenute di legge.

I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di otto ore giornaliere e 48 settimanali per il personale in genere e di 9 o 10 ore giornaliere — 54 o 60 ore settimanali — per il personale a lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia giusto quanto stabilito dal successivo Art. 4.

Art. 4

PERSONALE A LAVORO DISCONTINUO
DURATA DEL LAVORO

Il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa e di custodia è quello indicato dalla tabella approvata dal R.D.L. 6-12-1923 e successive modificazioni il cui stralcio si riporta in calce (1). La durata del lavoro per questo personale rimane fissata in dieci ore per i custodi, guardiani, portieri, uscieri, inservienti addetti all'estinzione degli incendi. In nove ore per tutto l'altro personale.

Nel caso che il lavoratore sia assunto ad ore o comunque per un orario inferiore alla giornata normale (ore nove oppure ore dieci secondo i casi), le parti dovranno preventivamente accordarsi per quanto riguarda il compenso da corrispondere ai lavoratori facendo successivamente vistare l'accordo dalle organizzazioni sindacali.

Art. 5.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO

In relazione all'Art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore. Ciò salvo altre disposizioni dell'autorità competente che stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei negozi o nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

Art. 6.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) le aziende hanno facoltà di trattenere un importo pari ad un quinto (1/5) della retribuzione globale (comprensiva dell'indennità di contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo ed alloggio, la trattenuta da adoperarsi sulla retribuzione globale come sopra indicata, non potrà essere superiore ad un quarto (1/4) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio la trattenuta non potrà essere superiore ad un decimo (1/10) della stessa retribuzione globale come sopra specificata.

Art 7

DIARIE

A integrazione degli artt 57, 58 e 59 del Contratto Nazionale, si stabilisce che oltre i rimborsi previsti dal Contratto Nazionale, la diaria da corrispondersi al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, detta diaria verrà ridotta di un terzo. Le parti, comunque, possono accordarsi per il rimborso delle spese per vitto e pernottamento effettivamente sostenute (rimborso piè di lista).

Nel caso che la missione superi la durata di un mese, l'ammontare della diaria sarà concordato direttamente fra le parti. Tale accordo dovrà essere ratificato dalle rispettive Associazioni.

Quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali (per esempio autisti, conducenti autotreni e simili) nonchè per brevissime trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella del soggiorno che in nessun caso potrà essere superiore alla diaria sopra stabilita.

Le diarie di cui ai comma precedenti nonchè il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, si intendono comprensive anche dell'eventuale lavoro straordinario.

---

(1) R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 dicembre 1923, n. 299, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. 1) Custodi; 2) Guardiani notturni e diurni; 3) Portinai; 4) Fattorini, uscieri inservienti; 5) Pesatori, magazzinieri ed aiuti; 7) Personale addetto alla estinzione degli incendi; 8) Personale addetto ai trasporti di persone e di merci. Personale addetto ai lavori di carico e scarico esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato Corporativo non abbiano carattere di discontinuità (voce così modificata con R. D. 17 giugno 1929, n. 1133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 13 luglio 1929, n. 162); 9) Cavallanti, stallieri ed addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto nelle aziende commerciali; 11) Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro; 12) Addetti ai centralini telefonici privati; 14) Commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti a meno che in queste città, il lavoro dei commessi di negozio, sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate o dal Capo Circolo dell'Ispettorato Corporativo competente per territorio; 18) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.

(*Omissis*).

30) Personale addetto alle gru; 36) Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina comunemente detti pompisti, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato Corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (voce aggiunta con R.D. 25 aprile 1929, n. 833 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'11 giugno 1929, n. 135.

(*Omissis*).

Art. 8.

COTTIMO

A integrazione dell'art. 84 del C.C.N. si stabilisce che nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo dovrà essergli garantita una paga base media mensile o settimanale superiore al minimo contrattuale fissato per la stessa qualifica. La misura di tale maggiorazione (che potrà essere espressa anche in percentuale) verrà stabilita di comune accordo fra le parti e ratificata dalle Associazioni.

Art. 9.

I cali, le perdite di cottura, le tare ecc. delle merci affidate ai gestori saranno determinati con convenzione scritta fra i datori di lavoro ed i gestori interessati in relazione alla ubicazione dei locali alle condizioni ambientali e stagionali. In caso di divergenze fra le parti, la determinazione sarà demandata ad una commissione arbitrale di tre membri di cui uno rappresentante dei datori di lavoro, uno rappresentante dei Lavoratori, ed il terzo — presidente — scelto fra gli esperti di comune accordo ed in difetto designato dal Presidente della Camera di Commercio. A titolo puramente indicativo si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di maggior consumo.

Acciughe salate in latte	20%
Agnello	2%
Conserva in latte da 5 kg.	10%
Conserva in latte da 10 kg.	8%
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l.)	1%
Formaggi freschi e stagionati	1%
Lardo e pancetta stesa e strutto	1%
Lonze e carni fresche	2%
Prosciutto cotto	5%
Prosciutto stagionato	25%
Riso in sacchi interi (peso lordo)	1%
Salumi in genere e pancetta arrotolata	2%
Ricotta	1%
Sgombri all'olio	15%
Tonno, tonnello e ventresca all'olio	15%
Zucchero per sacchi interi (peso lordo)	1%

Art. 10.

Per quanto si riferisce ai compensi per le ore straordinarie di lavoro, per le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, per le indennità dovute in caso di dimissioni, si rimanda a quanto stabilito con gli articoli 37 38, 43, 44 e 97 del Contratto Collettivo Nazionale 28-6-1958.

Art. 11.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Contratto Provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e al disposto del Contratto Nazionale per i dipendenti delle aziende commerciali stipulato il 28-6-1958 in Roma nonchè alle disposizioni di legge.

Art. 12.

Il presente contratto ha la decorrenza dall'1-3-1959 e scadrà con lo scadere del Contratto Collettivo Nazionale essendo suscettibile di eventuali modifiche qualora il contratto nazionale, pur non essendo dichiarato scaduto subisca modifiche anche parziali che comportino perfezionamenti di competenza provinciale.

NOTE DI CHIARIMENTO A VERBALE

1) *Gestori cat* A-2

Sono esclusi dalla categoria A, pure avendo i requisiti di cui all'art. 1 i gestori o gerenti di negozio filiali o magazzini di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale per le quali il negozio, la filiale o magazzino non abbia il carattere di stabilità e di permanenza che normalmente hanno le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto

2) *Commesso di cassa o aiuto cassiere cat* C-2

E' l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni.

3) *Commesso di magazzino Preparatore di commissioni cat.* C-3

E' esclusa da questa qualifica il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai commercianti; questo personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie.

4) *Aiuto commesso*

La qualifica e le mansioni sono regolamentate dall'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro al quale si fa esplicito riferimento.

5) *Apprendistato*

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'apprendistato, questa è disciplinata dagli articoli di cui al titolo V del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a cui si rimanda nonchè alla legge 19 gennaio 1955 n. 25.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 MARZO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno 1959, il giorno 26 del mese di marzo,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI DI PARMA, rappresentata dal suo Presidente comm. *Antonio Cellie*, assistito dal sig. cav. rag. *Pumelli Enrico*, dai componenti la Consulta Sindacale dell'Associazione e dallo avv. *Aldo Cessari*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, aderente alla C. d. L. di Parma, rappresentata dal sig. *Dondi Ermete*, con la partecipazione dei sigg. *Terenziani Achille, Zanardi Virginio* ed altri, assistiti dal rag. *Dalla Tana Luciano*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, della C.I.S.L., rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli*,

la UNIONE DI PARMA della U.I.L. rappresentata dal cav. *Ruggero Caggiati*;

presa visione del C.C.N.L. 28 giugno 1958 per dipendenti da aziende commerciali;

dell'accordo nazionale 12 marzo 1959 relativo all'aumento delle retribuzioni per i lavoratori del commercio della Provincia di Parma,

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 28 giugno 1958, per i prestatori di lavoro, di cui al successivo art. 1 della Provincia di Parma.

Il presente contratto sostituisce i precedenti contratti provinciali per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori alle quali si riferisce.

Art. 1.

Il presente contratto si applica nei confronti dei lavoratori cui è applicabile il Contratto Collettivo Nazionale 28 giugno 1958.

Art. 2.

La proporzione numerica tra commessi e aiuto-commessi è quella indicata nell'art. 7 del C.N.

Art. 3.

Fermo restando che l'orario normale di lavoro è di ore otto giornaliere o quarantotto settimanali (fatta eccezione per gli addetti a lavori discontinui), la durata della interruzione giornaliera del lavoro non dovrà essere inferiore ad ore due. Peraltro nei negozi di generi alimentari, frutta e verdura, vino da asporto e drogherie, l'interruzione sarà di un'ora e mezza nel periodo che va dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 4.

La durata normale del lavoro per tutti gli addetti a lavori discontinui, di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche, è così fissata:

custodi, guardiani diurni e notturni, portinai di aziende commerciali	10 ore
fattorini, personale addetto al carico e scarico, pesatori, magazzinieri	9 ore
autisti	10 ore
autisti con mansioni di carico e scarico	9 ore
uscieri e inservienti	10 ore
sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro	10 ore
addetti ai centralini telefonici, commessi e aiuto commessi in città inferiori a 50.000 ab.	9 ore
pompisti e addetti a pompe stradali per la distribuzione dei carburanti	10 ore

Per il personale addetto al carico e scarico di frutta e verdura nelle aziende di Piazza Ghiaia, vige l'apposito accordo 1° novembre 1950.

Art. 5.

La diaria indicata dall'art. 57 C. N. per le missioni superiori ad un mese, sarà ridotta del 35%.

Art. 6.

I compensi di cottimo saranno concordati tra le organizzazioni stipulanti, nell'ipotesi che se ne verifichi in futuro l'opportunità.

Art. 7

Le controversie in merito all'applicazione dell'articolo 111 del C. N. saranno deferite alla competenza della Commissione di cui all'art. 120 dello stesso contratto. La Commissione paritetica deciderà secondo equità.

Art. 8.

Le retribuzioni minime valevoli per i lavoratori ai quali si applica il presente contratto, a partire dal 1° marzo 1959, risultano dall'allegata tabella e sono già comprensive delle maggiorazioni previste dall'accordo nazionale 28 giugno 1958 in ordine al problema della c. d. parità salariale tra lavoratrici e lavoratori, delle modifiche previste dall'accordo nazionale 28 giugno 1958 sul conglobamento, nelle maggiorazioni previste dall'accordo nazionale 12 marzo 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori della provincia di Parma.

Art. 9.

Il presente contratto integrativo avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958.

Tabella delle retribuzioni allegata al contratto integrativo provinciale 26 marzo 1958, valevole per i lavoratori del commercio della provincia di Parma

CATEGORIA	UOMINI			DONNE		
	Base	Contingenza	Totale	Base	Contingenza	Totale
A 1.						
Raggruppamento A 1: Personale con funzioni di carattere direttivo.	74.568	5.343	79.911	65.998	5.343	71.341
Raggruppamento A 2: Capo servizio tecnico o amministrativo; gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; capo dell'ufficio vendite o acquisti; capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.	68.754	5.343	74.097	61.038	5.343	66.381
CATEGORIA *B*						
Raggruppamento B 1: Capo ufficio; ispettore; gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso del raggruppamento A 2; capo contabile; cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse; capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.	54.735	4.030	58.765	46.042	3.510	49.552
Raggruppamento B 2: Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; contabile con mansioni di concetto o primanotista; corrispondente con mansioni di concetto; segretario di direzione con mansioni di concetto; progettista; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; agente acquisitore nelle aziende di legname; agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto; determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità; spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; propagandista scientifico; chimico di laboratorio; capitano di rimorchiatore, capo reparto di ciclo meccanografico.	52.779	4.030	56.809	45.160	3.510	48.670
Raggruppamento B 3: Interprete; stenodattilografo in lingue estere; disegnatore tecnico; pittore e disegnatore di pubblicità; creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista; commesso stimatore di gioielleria; ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato con almeno sei mini di servizio patentato; meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato; commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione; vice capo reparto anche con funzioni di vendita; vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico.	50.931	4.030	54.961	42.073	3.510	45.583

CATEGORIA	UOMINI			DONNE		
	Base	Contingenza	Totale	Base	Contingenza	Totale
CATEGORIA *C*						
Raggruppamento C 1:	44.214	3.003	47.216	36.501	2.613	39.114
Contabile d'ordine; cassiere comune; commesso di vendita; commesso di rosticceria; friggitoria o gastronomia; traduttore; astatore; controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico.						
Raggruppamento C 2:	40.711	3.003	43.714	33.472	2.613	36.085
Aiuto contabile; addetto alle macchine calcolatrici e contabili; personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere; esattore; stenodattilografo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni; commesso di magazzino; aiuto vetrinista; magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita; impiegato addetto alle spedizioni; operatore meccanografico d'ordine; propagandista con mansioni che non richiedano cognizioni di carattere scientifico; aiuto pittore e aiuto disegnatore.						
Raggruppamento C 3:	40.469	2.548	43.017	33.304	2.210	35.514
Fatturista; squarcista, aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni; preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); commesso di biblioteca circolante; impiegato addetto al controllo delle vendite; impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni, anche se svolge mansioni di sorveglianza; addetto al riscontro. controllo e conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali; addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; pratico di laboratorio chimico.						
Raggruppamento C 4:	39.891	2.548	42.439	32.260	2.210	34.470
Dattilografo; scritturale; archivista, protocollista; schedarista; operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; addetto agli indirizzi; aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio; campionarista; prezzista o addetto al prezzario; addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso agenzie di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente elencati.						
CATEGORIA *D*						
Raggruppamento D 1:	40.867	2.808	43.675	32.898	2.379	35.277
Banconiere di macelleria; banconiere di spacci di carne fresca e congelata; banconiere riv. uova e pollame; conducente di autotreno.						

CATEGORIA	UOMINI			DONNE		
	Base	Contingenza	Totale	Base	Contingenza	Totale
Raggruppamento D 2: Aiuto commesso alimentazione generale; aiuto banconiere macelleria; aiuto banconiere riv. uova e pollame; aiuto commesso erbaggi e frutta; aiuto commesso prod. della pesca; banconiere di latteria; aiuto commesso pane e pasta; usciere; imballatore; impaccatore; autista, conducente di motofurgoncino; dimostratore; preparatore di commissione con mansioni esclusivamente manuali; addetto alle pompe stradali per la distribuzione benzina con facoltà di esazione.	39.049	2.522	41.571	31.644	2.145	33.789
Ragruppamento D 3: *I*· Aiuto banconiere di latteria; addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina senza facoltà di esazione.	38.076	2.379	40.455	30.554	2.028	32.582
Ragruppamento D 3 *II*· Fattorino; portapacchi; custode; guardiano deposito; guardiano notturno; avvolgitore; fascettatore e tagliatore di testate; portiere; conducente veicoli a trazione animale; ascensorista.	37.985	2.379	40.364	30.463	2.028	32.491
Raggruppamento D 4: Personale di fatica e addetti alla pulizia, altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe; garzone.	37.492	2.236	39.728	30.370	1.898	32.268
CATEGORIA *E*						
Raggruppamento E 1: Operai specializzati.	40.867	2.808	43.675	32.898	2.379	35.277
Raggruppamento E 2: Operai qualificati.	39.049	2.522	41.571	31.753	2.145	33.898
Raggruppamento E 3: Operai comuni.	38.137	2.379	40.516	31.385	2.028	33.413
MINORI DI ANNI 21						
Da 14 a 15 anni - 1° semestre	11.520	1.391	12.911	11.433	1.313	12.746
2° semestre	12.602	1.391	13.993	12.516	1.313	13.829
Da 15 a 16 anni 1° semestre	13.683	1.391	15.074	13.597	1.313	14.910
2° semestre	14.765	1.391	16.156	14.679	1.313	15.992
Da 16 a 17 anni 1° semestre	17.283	1 755	19.038	15.403	1.508	16.911
2° semestre	19.446	1.755	21.201	16.485	1.508	17.993
Da 17 a 18 anni 1° semestre	20.563	1 755	22.318	17.592	1.508	19.100
2° semestre	21.644	1 755	23.399	18.881	1.508	20.389
Da 18 a 19 anni 1° semestre	25.264	2.223	27.487	21.535	1.703	23.238
2° semestre	28.508	2.223	30.731	24.780	1.703	26.483
Da 19 a 20 anni	32.346	2.223	34.569	27.287	1.703	28.990
Da 20 a 21 anni	33.848	2.379	36.227	28.617	2.028	30.645

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 GENNAIO 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

L'anno 1959 addì 12 gennaio, presso l'Associazione Provinciale Commercianti di Ravenna

tra

l'Associazione Provinciale Commercianti, rappresentata dal suo presidente *Benini* rag. *Bruno* e dai sigg. *Caletti* rag. *Renzo, Strocchi* geom. *Mario,* cav. uff. *Angelo Fabbri, Silvani* dott. *Carlo,* assistiti dal Direttore dott. *Secondo Bini,*

il Sindacato Provinciale della F.I.L.C.E.A., rappresentato dal sig. *Leoni Dante,* assistito dalla Camera Confederale del Lavoro nelle persone dei sigg. *Natali Pietro* e *Bruto Contarini,*

il Sindacato Provinciale U.I.D.A.C., rappresentato dal sig. *Pinza Doro,* assistito dall'Unione Italiana del Lavoro nella persona del sig. *Gnani Armando,*

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di Ravenna, rappresentata dal sig. *Piancastelli Giuseppe,*

si è stipulato l'accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende Commerciali e dell'accordo nazionale di conglobamento stipulato in pari data.

Il presente accordo si applica al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Ravenna, appartenenti ai settori e categorie specificate dall'art. 1 del citato contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958.

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1959 i minimi di retribuzione conglobata, derivanti dalle operazioni di conglobamento delle retribuzioni al 1° aprile 1956, del caro pane e dei sei punti di contingenza maturati fino al 30 aprile 1957, restano fissati nella seguente misura:

		Uomo	Donna
Raggruppamento A-1			
Personale con funzioni di carattere direttivo	L.	70.400	64.550
Raggruppamento A 2			
a) capo di servizio tecnico o amministrativo *b*) gestore o gerente di negozio, di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze *c*) capo dell'Ufficio vendite o acquisti *d*) capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	L.	66.200	60.950

Raggruppamento B 1

a) Capo ufficio *b*) ispettore *c*) gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera (d) del raggruppamento A 2 *d*) capo contabile *e*) cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse *f*) capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

		Uomo		Donna
super. ai 21 anni	L.	54.800	L.	48.150
dai 20 ai 21 anni	»	50.900	»	44.400
dai 18 ai 20 anni	»	48.050	»	40.450

Raggruppamento B 2

a) ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale *b*) capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia le responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze *c*) capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo *d*) contabile con mansioni di concetto *e*) corrispondente con mansioni di concetto *f*) segretario di direzione con mansioni di concetto *g*) progettista *h*) magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze *i*) agente acquisitore nelle aziende di legname *l*) agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico e lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto *m*) determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo *n*) estimatore delle aziend commerciali di oggetti di arte e di antichità *o*) spedizioniere patentato alla dipendenza di una azienda com merciale *p*) enotecnico diplomato, enologo e tecnic oleario *q*) propagandista scientifico *r*) chimico d laboratorio *s*) capitano di rimorchiatore.

		Uomo		Donna
super. ai 21 anni	L.	51.100	L.	44.80
dai 20 ai 21 anni	»	47.450	»	41.30
dai 18 ai 20 anni	»	44.600	»	37.30

Raggruppamento B 3

Vice capo reparto anche con funzioni di vendita - vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico - interprete - stenodattilografo in lingue estere - disegnatore tecnico - pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori ed in bianco e nero) - creatore e redattore di testi pubblicitari - vetrinista - commesso stimatore di gioielliere - creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale) - ottico diplomato da scuole riconosciute a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali previste a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria - meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende per la medesima categoria - commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia - altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione.

		Uomo		Donna
		—		—
super. ai 21 anni	L.	48.500	L.	42.450
dai 20 ai 21 anni	»	45.050	»	39.150
dai 18 ai 20 anni	»	42.200	»	35.150

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine - cassiere comune - commesso di vendita - traduttore - astatore - controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi del ciclo medesimo - commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande.

		Uomo		Donna
		—		—
super ai 21 anni	L.	40.950	L.	35.650
dai 20 ai 21 anni	»	39.450	»	34.350
dai 19 ai 20 anni	»	36.300	»	29.300
dai 18 ai 19 anni	»	35.700	»	28.850
dai 17 ai 18 anni	»	30.100	»	25.700
dai 16 ai 17 anni	»	29.650	»	25.350
infer. ai 16 anni	»	22.900	»	20.400

Raggruppamento C 2 (*primo gruppo*)

Aiuto contabile - commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) - esattore, esclusi fattorini e portapacchi che all'atto della consegna delle merce sono autorizzati a riscuotere l'importo - stenodattilagrafo - aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 (cinque) anni - magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita - operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera - propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico) - aiuto pittore e aiuto disegnatore - compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) - impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo.

		Uomo		Donna
		—		—
super. ai 21 anni	L.	37.800	L.	32.950
dai 20 ai 21 anni	»	36.450	»	31.750
dai 19 ai 20 anni	»	33.250	»	26.500
dai 18 ai 19 anni	»	32.700	»	26.100
dai 17 ai 18 anni	»	27.100	»	23.000
dai 16 ai 17 anni	»	26.650	»	22.700
infer. ai 16 anni	»	19.950	»	17.750

Raggruppamento C 2 (*secondo gruppo*)

Addetti alle macchine calcolatrici e contabili - addetto alla cassa o ai registratori di cassa - commesso di magazzino - aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) - impiegato addetto alle spedizioni.

		Uomo		Donna
		—		—
super. ai 21 anni	L.	37.800	L.	32.950
dai 20 ai 21 anni	»	35.600	»	30.950
dai 19 ai 20 anni	»	32.300	»	26.150
dai 18 ai 19 anni	»	31.850	»	25.600
dai 17 ai 18 anni	»	26.300	»	22.500
dai 16 ai 17 anni	»	25.950	»	22.200
infer. ai 16 anni	»	18.850	»	17.400

Raggruppamento C 3

Fatturista - squarcista - aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio - preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti); tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie) - commesso di biblioteca circolante - impiegato addetto al controllo delle vendite - impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza - addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzioni a carattere nazionale di libri, riviste, e giornali - addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale - addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche - aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie - pratico di laboratorio chimico - informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato.

		Uomo		Donna
		—		—
super. ai 21 anni	L.	36.450	L.	31.700
dai 20 ai 21 anni	»	34.700	»	30.200
dai 19 ai 20 anni	»	31.600	»	25.450

		Uomo		Donna
dai 18 ai 19 anni	L.	31.250	L.	24.800
dai 17 ai 18 anni	»	25.700	»	21.700
dai 16 ai 17 anni	»	25.400	»	21.500
infer. ai 16 anni	»	18.600	»	16.650

Raggruppamento C 4

Dattilografo scritturale archivista protocollista schedarista addetto agli indirizzi aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini nell'azienda) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc. addetto alla materiale distribuzione dei giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre chè svolga normalmente mansioni impiegatizie addetto al centralino telefonico altri impiegati con mansioni analoghe di ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici ecc.) operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera.

		Uomo		Donna
super. ai 21 anni	L.	35.900	L.	31.250
dai 20 ai 21 anni	»	34.700	»	30.200
dai 19 ai 20 anni	»	31.600	»	25.450
dai 18 ai 19 anni	»	31.250	»	24.800
dai 17 ai 18 anni	»	25.700	»	21.700
dai 16 ai 17 anni	»	25.400	»	21.500
infer. ai 16 anni	»	18.600	»	16.650

Raggruppamento D 1 (*personale impiegatizio*)

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina ed affini conducente di autotreno.

super. ai 20 anni	mese	L.	38.200
	sett.	»	8.810
dai 18 ai 20 anni	mese	»	34.350
	sett	»	7.930
dai 16 ai 18 anni	mese	»	28.850
	sett.	»	6.660

Raggruppamento D 2 (*primo gruppo*)

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenze di P.S.) usciere imballatore impaccatore autista - conducente di motofurgone dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere) addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartelli dei prezzi).

			Uomo		Donna
super. ai 20 anni	mese	L.	36.400	L.	31.850
	sett	»	8.400	»	7.350
dai 18 ai 20 anni	mese	»	32.700	»	25.650
	sett	»	7.540	»	5.900
dai 16 ai 18 anni	mese	»	27.250	»	22.700
	sett.	»	6.290	»	5.250
infer. ai 16 anni	mese	»	20.450	»	17.800
	sett.	»	4.730	»	4.100

Raggruppamento D 2 (*secondo gruppo*)

Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini aiuto commesso di negozi e rivendita di erbaggi e frutta aiuto commesso di negozi delle rivendite di prodotti della pesca aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta.

			Uomo		Donna
super. ai 20 anni	mese	L.	36.400	L.	31.850
	sett.	»	8.400	»	7.350
dai 18 ai 20 anni	mese	»	31.650	»	24.150
	sett.	»	7.300	»	5.550
dai 16 ai 18 anni	mese	»	25.800	»	21.050
	sett.	»	5.960	»	4.850
infer. ai 16 anni	mese	»	19.300	»	16.450
	sett.	»	4.450	»	3.800

Raggruppamento D 3 (*primo gruppo*)

Commesso di magazzino d'azienda all'ingrosso aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.) custode guardiano di deposito guardiano notturno portiere conducente di veicoli a trazione animale addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste.

			Uomo		Donna
super. ai 20 anni	mese	L.	35.250	L.	29.45
	sett.	»	8.140	»	6.80
dai 18 ai 20 anni	mese	»	31.200	»	23.90
	sett.	»	7.200	»	5.50
dai 16 ai 18 anni	mese	»	25.300	»	20.80
	sett.	»	5.840	»	4.80
infer. ai 16 anni	mese	»	18.550	»	15.90
	sett.	»	4.290	»	3.67

Raggruppamento D 3 (*secondo gruppo*)

Fattorino portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) avvolgitore fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste ascensorista.

			Uomo		Donna
super. ai 20 anni	mese	L.	35.250	L.	29.450
	sett.	»	8.140	»	6.800
dai 18 ai 20 anni	mese	»	30.750	»	23.900
	sett.	»	7.100	»	5.500
dai 16 ai 18 anni	mese	»	24.850	»	20.700
	sett.	»	5.740	»	4.800
infer. ai 16 anni	mese	»	18.000	»	15.700
	sett.	»	4.150	»	3.600

Raggruppamento D 4

Personale di fatica e addetti alle pulizie altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe.

			Uomo		Donna
super. ai 20 anni	mese	L.	34.650	L.	29.350
	sett.	»	8.000	»	6.750
dai 18 ai 20 anni	mese	»	30.200	»	23.700
	sett.	»	6.970	»	5.450
dai 16 ai 18 anni	mese	»	24.400	»	20.500
	sett.	»	5.630	»	4.750
infer. ai 15 anni	mese	»	17.350	»	15.600
	sett.	»	4.000	»	3.600

Raggruppamento E 1

Capo operaio:

super. ai 20 anni	giorno	L.	1.770
	sett.	»	10.620

Operaio specializzato:

super. ai 20 anni	giorno	L.	1.610
	sett	»	9.660

Operaio qualificato.

			Uomo		Donna
super. ai 20 anni	giorno	L.	1.480	L.	1.290
	sett.	»	8.890	»	7.740
dai 18 ai 20 anni	giorno	»	1.290	»	1.015
	sett.	»	7.740	»	6.090
dai 16 ai 18 anni	giorno	»	1.080	»	900
	sett.	»	6.480	»	5.400

Operaio comune:

super. ai 20 anni	giorno	L.	1.335	L.	1.165
	sett.	»	8.020	»	6.990
dai 18 ai 20 anni	giorno	»	1.155	»	900
	sett.	»	6.930	»	5.400
dai 16 ai 18 anni	giorno	»	930	»	780
	sett.	»	5.580	»	4.680
infer. ai 16 anni	giorno	»	670	»	595
	sett.	»	4.020	»	3.570

Art. 2.

Ai minimi di cui al precedente articolo va aggiunto l'importo dei punti di scala mobile derivanti dalle variazioni verificatesi dopo il 30 aprile 1957 come da tabella allegata

Art. 3.

I minimi di retribuzione di cui all'art 1 valgono per i Comuni di Ravenna, Faenza e Lugo. Per gli altri Comuni delle Provincie sono ridotti del 2 %.

Art. 4.

APPRENDISTATO

I limiti di età per l'inizio dell'apprendistato vengono fissati dai 14 ai 20 anni, con esclusione dei dipendenti dei negozi di armi e munizioni, per i quali l'inizio è previsto dai 18 ai 20 anni.

La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in anni 3 (tre) salvo l'obbligo da parte della ditta di sottoporre l'apprendista, che abbia compiuto i 18 (diciotto) anni di età, all'esame di qualificazione dopo due anni di tirocinio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 24 o 25 del Regolamento sull'Apprendistato 30 dicembre 1956, n. 1668.

Art. 5.

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

a) *apprendisti per le qualifiche contemplate nelle categorie* C *e* D.

Personale che inizia l'appredistato prima di aver compiuto il 16° anno di età:

1° semestre 60%	2° semestre 62%	3° semestre 64%
4° semestre 68%	5° semestre 73%	6° semestre 77%

Personale che inizia l'apprendistato dopo aver compiuto il 16° anno di età:

1° semestre 60%	2° semestre 64%	3° semestre 73%
4° semestre 77%	5° semestre 82%	6° semestre 87%

Le suddette percentuali vanno conteggiate sul minimo di paga conglobata dei qualificati di pari età, per i quali è ammesso l'apprendistato; alla cifra risultante vanno aggiunti gli eventuali scatti di contingenza per gli apprendisti maturati dopo il 1° maggio 1957.

b) *apprendisti per la categoria* E. 2

Personale che inizia l'apprendistato prima di aver compiuto il 16° anno di età;

1° semestre 22%	2° semestre 25%	3° semestre 35%
4° semestre 40%	5° semestre 58%	6° semestre 67%

Personale che inizia l'apprendistato dopo aver compiuto il 16° anno di età:

1° semestre 25%	2° semestre 35%	3° semestre 50%
4° semestre 67%	5° semestre 72%	6° semestre 77%

Le suddette percentuali vanno conteggiate sulla paga globale dell'operaio qualificato di pari età.

Le retribuzioni come sopra determinate comma *a*) e *b*) sono ragguagliate ad una prestazione oraria pari a quella del dipendente qualificato per il quale l'apprendista è stato assunto.

Art. 6.

Terminato il periodo di apprendistato previsto negli articoli precedenti, il lavoratore che non abbia raggiunto il ventesimo anno di età, ma abbia superato il 18°, avrà diritto ad una retribuzione pari al 90% della paga globale di fatto spettante ai lavoratori di pari età che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui abbia un'età inferiore ai 18 anni, avrà diritto ad una retribuzione pari all'80% della paga globale di fatto spettante al lavoratore di pari età, che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

Ad integrazione dell'art. 32 del C.C.N.L. si conviene che l'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro sarà quella risultante dai decreti prefettizi sull'orario di apertura e chiusura dei negozi.

Ad integrazione dell'art. 35 del C.C.N.L., viene stabilita la seguente durata normale per i lavoratori che compiono lavoro discontinuo:

a) personale addetto al carico e scarico delle merci	9 ore
b) personale addetto al trasporto di persone e merci	10 »
c) custodi diurni e notturni, guardiani uscieri, ed inservienti, sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro	10 »
d) fattorino pesatori magazzinieri	9 »
e) commessi di negozio nelle località di provincia e con meno di 50.000 (cinquantamila) abitanti	9 »
f) pompisti addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina .	10 »

Art. 8.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

In riferimento all'art 57 del C.C.N.L. si conviene che la diaria giornaliera da corrispondere in casi di missione dovrà essere pari al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore; quando la missione temporanea non comporti il pernottamento fuori sede, la suddetta diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 9.

Nel caso in cui la missione dovesse durare più di un mese e le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali, la misura della diaria viene ridotta del 10% rispetto a quella indicata nell'art. 8.

Art. 10.

CALO MERCI - TARA - PERDITE DI COTTURA - PREZZO DELLA CARTA

In riferimento all'art. 111 del C.C.N.L. si conviene che tali elementi verranno determinati di volta in volta nei casi in cui se ne presenterà la necessità da una Commissione paritetica, nominata dalle Organizzazioni dei lavoratori e dall'Associazione Provinciale Commercianti.

Art. 11

COABITAZIONE VITTO E ALLOGGIO

In riferimento all'art 113 del C.C.N.L., la retribuzione globale di fatto dei lavoratori che godono del vitto e dell'alloggio a spese del datore di lavoro, subisce le seguenti diminuzioni:

2 pasti	riduz. di 1/5 della paga globale
2 pasti ed alloggio	riduz. di 1/4 della paga globale
solo alloggio	riduz. di 1/20 della paga globale

Art. 12.

COTTIMO

Al personale retribuito a cottimo dovrà essere garantito un guadagno medio mensile, settimanale o giornaliero superiore al minimo contrattuale di cui l'art. 1 di almeno il 10%.

Art. 13.

COMMISSIONE PARITETICA

In esecuzione all'art. 120 del C.C.N.L., sono chiamati a far parte della suddetta commissione i signori:

Pinza Doro per la U.I.D.A.C.A.
Piancastelli Giuseppe per la F.I.S.A.S.C.A.
Leoni Dante per la F.I.L.C.E.A.

e tre rappresentanti dell'Associazione Commercianti:
Strocchi geom. Mario Silvani dott. Carlo e Papa rag. Ettore.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in *vigore alla data del* 1° *gennaio* 1959 ed avrà durata eguale a quella del C.C.N.L. a cui si riferisce.

Dichiarazione a verbale

A chiarimento di quanto previsto al 2° comma dell'art. 4 del presente contratto, si precisa che l'obbligo del datore di lavoro di sottoporre all'esame di qualificazione l'apprendista che ha compiuto due anni di apprendistato e il 18° anno di età, sussiste solo quando venga espressamente richiesto per iscritto dall'interessato ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 GIUGNO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1959 il giorno 27 del mese di giugno in Reggio Emilia;

t r a

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Reggio Emilia rappresentata per delega del suo Presidente dott. *Mario Corbara*, dai signori *Franzini* ragionier *Franco, Vampa* rag. *Goffredo, Monti* dott. *Antonio, Croci* per. *Enrico, Casoli Enzo,* assistiti dal Direttore dell'Associazione stessa *Luigi Olmi*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. *Paolo Losi;*

la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini dell'Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia aderente alla C.I.S.L., rappresentata dai signori *Sante Pederzoli* e *Domenico Rossi;*

l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali della Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia aderente alla U.I.L., rappresentata dal sig. *Pietro Montanari*

si è stipulato il presente contratto di lavoro, integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, da valere, a decorrere dal 1° giugno 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Reggio Emilia appartenenti ai settori e categorie merceologiche specificate all'art. 1 del citato contratto nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione base (paga base conglobata) al lordo delle ritenute di legge, derivanti dalle operazioni di conglobamento di cui all'accordo nazionale per il perfezionamento e conglobamento salariale del 28 giugno 1958, comprensivi della retribuzione tabellare precedente, della indennità di caro pane e di sei punti di contingenza scattati a tutto il 30 aprile 1957, vengono fissati nella misura che si rileva dalla allegata tabella salariale.

I minimi di retribuzione base di cui sopra sono commisurati all'orario normale di lavoro previsto per le varie categorie di personale dal contratto nazionale citato in premessa e dalla legge.

Resta stabilito che qualora il personale dovesse effettuare un orario di lavoro inferiore al normale o comunque prestazioni ridotte, di non oltre due ore giornaliere, in favore del personale stesso sarà garantita la retribuzione minima stabilita dal presente contratto, quando naturalmente la riduzione del lavoro non sia imputabile al lavoratore.

Qualora per particolari esigenze dell'azienda la prestazione normale di lavoro richiesta sia inferiore alle sei ore giornaliere, per il personale addetto a mansioni di carattere continuo e di sette ore giornaliere per il personale con mansioni a carattere discontinuo, sarà concordata direttamente dalle parti (datore di lavoro e prestatore d'opera) e convalidata dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, una retribuzione proporzionata alla entità della prestazione.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione base (paga base conglobata) di cui al precedente articolo, deve essere corrisposta l'indennità di contingenza (parimenti soggetta alle ritenute di legge) relativa ai punti che in base all'accordo nazionale 29 aprile 1957 risultano scattati alla data di stipulazione del presente contratto (cinque punti) che si compendiano nelle quote che risultano dall'apposita colonna dell'allegata tabella salariale e che si identificano anche nella tabella della « indennità di contingenza valevole per il trimestre maggio-luglio 1959 », che si riporta in calce a quella salariale di cui sopra.

La indennità di contingenza, anche per le variazioni che dovessero successivamente verificarsi in applicazione del congegno nazionale della scala mobile di contingenza, verrà computata, per le normali prestazioni di lavoro, sulla base di ventisei giornate mensili o sei settimanali.

Allorquando il lavoratore limiti la prestazione di opera a mezza giornata, purchè il lavoro non superi le quattro ore o le cinque ore, rispettivamente per gli

addetti a lavoro continuo o a lavoro discontinuo, la indennità di cui sopra sarà corrisposta in misura del cinquanta per cento del suo ammontare.

Qualora il lavoratore presti la sua opera per un numero di ore superiore alle quattro o alle cinque giornaliere come sopra indicato, la indennità di contingenza dovrà tuttavia essere corrisposta per il suo intero importo giornaliero.

Art. 3.

PERSONALE A LAVORO DISCONTINUO DURATA DEL LAVORO

Con riferimento all'art 35 del contratto nazionale citato in premessa, il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia è quello indicato nella tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche e aggiunte e cioè: custodi guardiani diurni e notturni portieri personale addetto alla estinzione degli incendi fattorini uscieri inservienti pesatori magazzinieri ed aiuto magazzinieri autisti e personale addetto al trasporto di merci o persone personale addetto ai lavori di carico e scarico stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro addetti ai centralini telefonici commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento addetti alle pompe stradali per la distribuzione dei carburanti (pompisti).

La durata del lavoro normale per il personale sopra elencato viene stabilita in:

— dieci ore giornaliere per i custodi, i guardiani diurni e notturni, i portieri, gli uscieri, gli inservienti e gli addetti alla estinzione degli incendi;

— nove ore giornaliere per tutto il rimanente personale.

Art. 4.

INTERRUZIONE ORARIO DI LAVORO

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro è quella stabilita dai vigenti orari prefettizi che disciplinano l'apertura e la chiusura dei negozi nella Provincia di Reggio Emilia e dalle successive modifiche che ad essi potranno venire apportate, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali competenti. Eventuali interruzioni inferiori alle due ore giornaliere potranno essere concordate tra le stesse Organizzazioni sindacali.

Art. 5.

PROPORZIONE NUMERICA AIUTO COMMESSI

Con riferimento all'art. 124 del contratto nazionale citato in premessa, viene stabilito che nelle aziende che dispongono di commessi di vendita compresi il titolare od i propri familiari semprechè svolgano tale mansione, in numero non superiore a quattro, la proporzione numerica fra commesso di vendita e aiuto commesso rimane nella misura di uno a uno, mentre nelle aziende che dispongono di un numero di commessi di vendita (compreso il titolare od i suoi familiari) in numero superiore ai quattro, la proporzione numerica viene stabilita nella misura di due aiuto commessi per ogni commesso di vendita.

Art. 6.

LAVORO A COTTIMO

Al personale retribuito a cottimo dovrà essere garantito un guadagno medio mensile o settimanale superiore al minimo contrattuale di almeno il dieci per cento.

Art. 7

DIARIA

Ad integrazione degli articoli 57, 58 e 59 del contratto nazionale citato in premessa, viene stabilito che oltre ai rimborsi previsti dal contratto nazionale medesimo, la diaria da corrispondersi al personale in caso di missione temporanea fuori dalla propria residenza, resta fissata nella misura del 210% della paga globale di fatto percepita.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la suddetta diaria verrà ridotta di un terzo.

Per brevissime trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva di viaggio e quella di soggiorno il cui ammontare non potrà mai essere superiore alla diaria soprastabilita.

Art. 8.

CALO MERCI E TARE

In relazione all'art 111 del contratto nazionale si conviene che il prezzo della carta, la misura dei cali delle tare e delle perdite di cottura dovranno essere concordate direttamente fra datori di lavoro e lavoratori interessati con atto scritto e con l'approvazione delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 9.

COABITAZIONE, VITTO ED ALLOGGIO

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) le aziende hanno facoltà di trattenere un importo pari ad un quinto della retribuzione globale di fatto percepita. In caso di somministrazione contemporanea di vitto completo e di alloggio, la trattenuta da operarsi sulla retribuzione globale non potrà essere superiore ad un quarto della retribuzione stessa.

Per il solo alloggio la trattenuta non potrà essere superiore ad un venticinquesimo della retribuzione globale.

Art. 10.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno atto che con la stipulazione del presente contratto non hanno inteso modificare, in favore dei prestatori d'opera, le condizioni di miglior favore acquisite, che saranno mantenute, e riguardanti i seguenti titoli:

a) *il trattamento di quiescenza che resta* acquisito come segue:

— per il personale a mansioni impiegatizie per il periodo di anzianità maturata presso la stessa azienda fino al 31 dicembre 1930, in ragione di 20/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento, per ogni anno di servizio prestato;

— per il personale a mansioni operaie per il periodo di anzianità maturato presso la stessa azienda fino al 31 dicembre 1939, in ragione di quattro giornate di paga in atto al momento del licenziamento ed in ragione di dodici giornate di paga come sopra per ogni anno di servizio prestato, dal 1° gennaio 1940 in poi.

b) *la retribuzione dell'aiuto commesso* per il quale resta stabilito che trascorsi sei anni dal compimento del 21° anno di età o dal completamento del periodo di apprendistato ove tale completamento abbia luogo in età compresa fra il 21° ed il 23° anno ed abbia prestato ininterrotto servizio in tale qualifica presso la stessa azienda o siano comunque trascorsi sei anni di servizio in tale qualifica presso la stessa azienda qualora l'assunzione sia avvenuta dopo il compimento del 23° anno di età, avrà diritto, l'aiuto commesso, rimanendovi occupato, ad una retribuzione pari a quella tabellare del presente contratto fissata per il commesso di vendita.

Per quanto concerne invece il trattamento di malattia. attesochè i rappresentanti dei datori di lavoro non si sono trovati d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori sul mantenimento come condizione di miglior facore della clausola di cui all'art. 10 del precedente contratto provinciale integrativo di lavoro del 26 aprile 1951, le parti dichiarano di rimettere la questione alle rispettive Organizzazioni Nazionali subito dopo la firma del presente contratto, impegnandosi altresì di richiedere che la controversia trovi soluzione entro il minor tempo possibile.

Tale condizione, per la quale in caso di assenza dal lavoro per malattia od infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere per tutta la durata della infermità, con un massimo comunque di centosettanta giorni, al prestatore d'opera la differenza fra la indennità erogata dall'Istituto assicuratore (INAM o INAIL) e la retribuzione globale dovuta al lavoratore durante il periodo di normale lavoro, sarà tuttavia mantenuta fino a quando la controversia di cui sopra abbia trovato soluzione ad opera delle sunnominate Organizzazioni Nazionali.

Art. 11.

RIDUZIONE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi di paga base conglobata di cui all'art. 1 del presente contratto sono riducibili nella misura del 4% (quattro per cento) per tutti i Comuni della Provincia ad eccezione del Capoluogo di Reggio Emilia.

Art. 12.

COMMISSIONE PROVINCIALE PARITETICA

A norma dell'art. 120 del contratto Nazionale di lavoro la Commissione paritetica sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei prestatori d'opera da nominarsi di volta in volta a seconda della natura e della entità della controversia o questione di lavoro da derimere.

Le controversie individuali di lavoro continueranno tuttavia ad essere trattate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e prestatori d'opera interessate secondo la procedura finora seguita. In casi particolari interverrà la Commissione paritetica di cui sopra.

Art. 13.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo valgono le norme contrattuali del contratto nazionale di lavoro citato in premessa e quelle di legge.

Art. 14.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo entra in vigore con effetto dal 1° giugno 1959, avrà la durata di anni uno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima di ogni sua scadenza con lettera raccomandata.

Continuerà però ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la sua scadenza fino a che non sarà intervenuto un nuovo contratto provinciale a sostituirlo.

Il presente contratto annulla e sostituisce dal giorno della sua entrata in vigore tutte le norme e clausole dei precedenti contratti ed accordi provinciali di lavoro per i settori e categorie merceologiche menzionate in premessa.

Tabella salariale allegata al contratto provinciale integrativo di lavoro stipulato in data 27 giugno 1959 per dipendenti da aziende commerciali della provincia di Reggio Emilia (art. 1).

Raggrupp.	QUALIFICHE Retribuzioni per il personale qualificato di età maggiore	Paga base conglobata	Contingenza dal 1°-5-59 (5 punti)	Totale retribuzione dal 1°-6-59
	CATEGORIA *A*			
A-1	Personale con funzioni di carattere direttivo.			
	Uomini (mensili)	72.111	4.459	76.570
	Donne (mensili)	72.111	4.459	76.570
A-2	Capo di servizio tecnico o amministrativo Gerente o gestore di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica *nella stessa azienda e con almeno dieci* lavoratori alle proprie dipendenze Capo ufficio vendite o acquisti Capo dell'ufficio autonomo o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:			
	Uomini (mensili)	67.476	4.459	71.935
	Donne (mensili)	67.476	4.459	71.935
	CATEGORIA *B*			
B-1	Capo ufficio Ispettore Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento A2-Capo Contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa			
	Uomini (mensili)	57.053	3.354	60.407
	Donne (mensili)	49.151	2.925	52.076
B-2	Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Progettista-Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico e lo scarico e la spedizione di merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di arte e antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio Capitano di rimorchiatore Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto:			
	Uomini (mensili)	54.890	3.354	58.244
	Donne (mensili)	47.300	2.925	50.225
B-3	Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita Vice Capo Reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete-Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista-Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale) Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la respon-			

Raggrupp.	QUALIFICHE Retribuzioni per il personale qualificato di età maggiore	Paga base conglobata	Contingenza dal 1°-5-59 (5 punti)	Totale retribuzione dal 1°-6-59
	sabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni anologiche di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione:			
	Uomini (mensili)	50.770	3.354	54.124
	Donne (mensili)	43.740	2.925	46.665
	CATEGORIA *C*			
C-1	Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore-Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, frigittoria, gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:			
	Uomini (mensili)	45.870	2.496	48.366
	Donne (mensili)	39.530	2.184	41 714
*C-2*a	Stenodattilografo-magazziniere-magazziniere anche con funzioni di vendita			
	Uomini (mensili)	44.635	2.496	47.131
	Donne (mensili)	38.450	2.184	40.634
*C-2*b	Aiuto-contabile addetto alle macchine calcolatrici e contabili Operatore meccanografico di ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Personale addetto alla cassa o ai registratori Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico) Esattore, esclusi i fattorini o partapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto-pittore e aiuto disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti d'informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) Aiuto-Commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Commesso di magazzino Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle Commissioni di bordo Impiegato addetto alle spedizioni:			
	Uomini (mensili)	44.250	2.496	46.746
	Donne (mensili)	38.120	2.184	40.304
C-3	Fatturista Squarcista Aiuto Commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste, giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:			
	Uomini (mensili)	43.160	2.119	45.279
	Donne (mensili)	37.200	1.846	39.046

Raggrupp.	QUALIFICHE Retribuzioni per il personale qualificato di età maggiore	Paga base conglobata	Contingenza dal 1°-5-59 (5 punti)	Totale retribuzione dal 1°-6-59
C-1	Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, stabilistici ecc.) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi Aiuto Commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini delle aziende) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:			
	Uomini (mensili)	42.440	2.119	44.559
	Donne (mensili)	36.580	1.846	38.426
	CATEGORIA *D*			
D-1	Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini Conducente di autotreno			
	Uomini (mensili)	45.100	2.340	47.440
	Uomini (settimanali)	10.420	540	10.960
	Donne (mensili)	39.180	1.989	41.169
	Donne (settimanali)	9.060	459	9.519
D-2	Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna al cliente, alle dipendenze del magazziniere Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartelli dei prezzi) Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgone:			
	Uomini (mensili)	42.680	2.093	44.773
	Uomini (settimanali)	9.85[illegible]	483	10.333
	Donne (mensili)	36.730	1.781	38.511
D-3	Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista:			
	Uomini (mensili)	41.300	1.989	43.289
	Uomini (settimanali)	9.530	459	9.989
	Donne (mensili)	35.510	1.690	37.200
	Donne (settimanali)	195	390	8.585

Raggrupp.	QUALIFICHE Retribuzioni per il personale qualificato di età maggiore	Paga base conglobata	Contingenza dal 1°-5-59 (5 punti)	Totale retribuzione dal 1°-6-59
D-4	Personale addetto al carico e scarico Personale di fatica in genere e addetto alle pulizie Garzone Altro personale con mansioni analoghe:			
	Uomini (mensili)	40.700	1.859	42.559
	Uomini (settimanali)	9.400	429	9.829
	Donne (mensili)	35.055	1.586	36.641
	Donne (settimanali)	8.090	366	8.456
	CATEGORIA *E*			
E 1	Capi-operai Operai specializzati			
	Uomini (settimanali)	10.420	540	10.960
	Donne (settimanali)	9.060	459	9.519
E 2	Operai qualificati:			
	Uomini (settimanali)	9.725	483	10.208
	Donne (settimanali)	8.370	411	8.781
E-3	Operai comuni:			
	Uomini (settimanali)	9.625	459	10.084
	Donne (settimanali)	8.280	390	8.670

QUALIFICHE

APPRENDISTI

	Paga base conglobata	Contingenza	Totale
A mansioni impiegatizie:			
Uomini			
dai 14 ai 15 anni di età	14.000	1.053	15.053
dai 15 ai 16 anni di età	14.500	1.053	15.553
dai 16 ai 17 anni di età	20.000	1.322	21.322
dai 17 ai 18 anni di età	21.500	1.404	22.904
dai 18 ai 19 anni di età	27.500	1.661	29.161
dai 19 ai 20 anni di età	28.000	1.767	29.767
dai 20 ai 21 anni di età	32.500	1.825	34.325
dai 21 ai 22 anni di età	33.500	1.907	35.407
dai 22 ai 23 anni di età	36.500	1.907	38.407
Donne			
dai 14 ai 15 anni di età	13.600	995	14.595
dai 15 ai 16 anni di età	14.000	995	14.995
dai 16 ai 17 anni di età	17.000	1.135	18.135
dai 17 ai 18 anni di età	18.300	1.193	19.493
dai 18 ai 19 anni di età	21.450	1.310	22.760
dai 19 ai 20 anni di età	22.120	1.486	23.606
dai 20 ai 21 anni di età	27.625	1.591	29.216
dai 21 ai 22 anni di età	28.475	1.661	30.136
dai 22 ai 23 anni di età	31.025	1.661	32.686
A mansioni operaie:			
Uomini			
dai 14 ai 15 anni di età	14.000	1.041	15.041
dai 15 ai 16 anni di età	14.500	1.041	15.541
dai 16 ai 17 anni di età	20.000	1.322	21.322
dai 17 ai 18 anni di età	21.500	1.322	22.822
dai 18 ai 19 anni di età	27.500	1.673	29.173
dai 19 ai 20 anni di età	27.800	1.673	29.473
dai 20 ai 21 anni di età	32.500	1.790	34.290
dai 21 ai 22 anni di età	33.500	1.790	35.290
dai 22 ai 23 anni di età	36.500	1.790	38.290

Raggrupp.	QUALIFICHE	Paga base conglobata	Contingenza dal 1°-5-59 (5 punti)	Totale retribuzione dal 1°-6-59
	Donne			
	dai 14 ai 15 anni di età	13.600	983	14.583
	dai 15 ai 16 anni di età	14.000	983	14.983
	dai 16 ai 17 anni di età	17.000	1.135	18.135
	dai 17 ai 18 anni di età	18.300	1.135	19.435
	dai 18 ai 19 anni di età	21.450	1.275	22.725
	dai 19 ai 20 anni di età	22.120	1.275	23.395
	dai 20 ai 21 anni di età	27.625	1.521	29.146
	dai 21 ai 22 anni di età	28.475	1.661	30.136
	dai 22 ai 23 anni di età	31.025	1.521	32.546
	PERSONALE DI ETA' INFERIORE AI 21 ANNI PER IL QUALE NON E' AMMESSO L'APPRENDISTATO			
D-1	Conducente di autotreno:			
	(sett.le) dai 18 ai 19 anni di età	6.577	525	7.102
	(sett.le) dai 19 ai 20 anni di età	6.692	525	7.217
	(sett.le) dai 20 ai 21 anni di età	7.730	540	8.270
D-2	Autista Conducente di motofurgone Usciere:			
	(sett.le) dai 17 ai 18 anni di età	5.057	414	5.471
	(sett.le) dai 18 ai 19 anni di età	6.461	471	6.932
	(sett.le) dai 19 ai 20 anni di età	6.577	471	7.048
	(sett.le) dai 20 ai 21 anni di età	7.615	483	8.098
D-3	Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Ascensorista Conducente veicoli a trazione animale:			
	Uomini			
	(mensili) dai 14 ai 15 anni di età	14.000	1.157	15.157
	(mensili) dai 15 ai 16 anni di età	14.600	1.157	15.757
	(mensili) dai 16 ai 17 anni di età	20.200	1.469	21.669
	(mensili) dai 17 ai 18 anni di età	21.500	1.469	22.969
	(mensili) dai 18 ai 19 anni di età	27.600	1.859	29.459
	(mensili) dai 19 ai 20 anni di età	28.000	1.859	29.859
	(mensili) dai 20 ai 21 anni di età	32.800	1.989	34.789
	Donne:			
	(mensili) dai 14 ai 15 anni di età	13.700	1.092	14.792
	(mensili) dai 15 ai 16 anni di età	14.000	1.092	15.092
	(mensili) dai 16 ai 17 anni di età	17.200	1.261	18.461
	(mensili) dai 17 ai 18 anni di età	18.100	1.261	19.361
	(mensili) dai 18 ai 19 anni di età	21.550	1.417	22.967
	(mensili) dai 19 ai 20 anni di età	22.000	1.417	23.417
	(mensili) dai 20 ai 21 anni di età	27.900	1.690	29.590

Raggrupp.	QUALIFICHE	Paga base conglobata	Contingenza dal 1°-5-59 (5 punti)	Totale retribuzione dal 1°-6-59
D-4	Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie Garzone Altro personale con mansioni analoghe:			
	Uomini :			
	(mensili) dai 14 ai 15 anni di età	14.000	962	14.962
	(mensili) dai 15 ai 16 anni di età	14.500	962	15.462
	(mensili) dai 16 ai 17 anni di età	20.250	1.378	21.628
	(mensili) dai 17 ai 18 anni di età	21.500	1.378	22.878
	(mensili) dai 18 ai 19 anni di età	27.500	1.742	29.242
	(mensili) dai 19 ai 20 anni di età	27.900	1.742	29.642
	(mensili) dai 20 ai 21 anni di età	32.500	1.859	34.359
	Donne :			
	(mensili) dai 14 ai 15 anni di età	13.700	949	14.649
	(mensili) dai 15 ai 16 anni di età	14.000	949	14.949
	(mensili) dai 16 ai 17 anni di età	17.200	1.196	18.396
	(mensili) dai 17 ai 18 anni di età	18.300	1.196	19.496
	(mensili) dai 18 ai 19 anni di età	21.450	1.339	22.789
	(mensili) dai 19 ai 20 anni di età	21.900	1.339	23.239
	(mensili) dai 20 ai 21 anni di età	27.600	1.586	29.186

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 GIUGNO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

In Reggio Emilia, il 27 giugno 1959;

l'Associazione Commercianti della Provincia di Reggio Emilia rappresentata a tutti gli effetti di legge dal suo Presidente dott. *Mario Corbara*;

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. *Paolo Losi*;

la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini dell'Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Domenico Rossi*;

l'Unione Italiana Dipendenti da Aziende Commerciali della Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. *Pietro Montanari*;

hanno concordemente dichiarato e riconosciuto, attraverso il presente accordo, che il valore della indennità di contingenza valevole per il trimestre maggio-giugno e luglio 1959 di cui al primo comma dell'art. 2 del contratto provinciale integrativo di lavoro stipulato in data 27 giugno 1959 dalle suddette Organizzazioni sindacali per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Reggio Emilia, è quello di cui alla seguente tabella che costituisce parte integrante di detto contratto provinciale di Lavoro:

Indennità di contingenza valevole per il trimestre maggio-luglio 1959

Qualifiche	Uomo (Lire)	Donna (Lire)
Categoria A	4.459	4.459
Categoria B superiore ai 21 anni	3.354	2.925
Categoria B inferiore ai 21 anni	2.912	2.509
Categoria C/1 e C/2 superiore ai 21 anni	2.496	2.184
Categoria C/1 e C/2 dai 20 ai 21 anni	2.405	2.054
Categoria C/1 e C/2 dai 19 ai 20 anni	2.314	1.846
Categoria C/1 e C/2 dai 18 ai 19 anni	2.119	1.716
Categoria C/1 e C/2 dai 17 ai 18 anni	1.833	1.573
Categoria C/1 e C/2 dai 16 ai 17 anni	1.690	1.456
Categoria C/1 e C/2 inferiore ai 16 anni	1.404	1.300
Categoria C/3 e C/4 superiore ai 21 anni	2.119	1.846
Categoria C/3 e C/4 dai 20 ai 21 anni	2.028	1.768
Categoria C/3 e C/4 dai 19 ai 20 anni	1.963	1.651
Categoria C/3 e C/4 dai 18 ai 19 anni	1.846	1.456
Categoria C/3 e C/4 dai 17 ai 18 anni	1.560	1.326
Categoria C/3 e C/4 dai 16 ai 17 anni	1.469	1.261
Categoria C/3 e C/4 inferiore ai 16 anni	1.170	1.105
Categoria D/1 e E/1 superiore ai 20 anni	2.340	1.989
Categoria D/1 e E/1 dai 18 ai 20 anni	2.275	1.937
Categoria D/1 e E/1 dai 16 ai 18 anni	2.015	1.716
Categoria D/2 e E/2 superiore ai 20 anni	2.093	1.781
Categoria D/2 e E/2 dai 18 ai 20 anni	2.041	1.495

	Uomo	Donna
	Lire	
GORIA D/2 e E/2		
i 16 ai 18 anni	1.794	1.404
GORIA D/2 e E/2		
feriore ai 16 anni	1.432	1.248
GORIA D/3 e E/3		
periore ai 20 anni	1.989	1.690
GORIA D/3 e E/3		
i 18 ai 20 anni	1.859	1.417
EGORIA D/3 e E/3		
i 16 ai 18 anni	1.469	1.261

	Uomo	Donna
	Lire	
CATEGORIA D/3 e E/3		
inferiore ai 16 anni	1.157	1.092
CATEGORIA D/4		
superiore ai 20 anni	1.859	1.586
CATEGORIA D/4		
dai 18 ai 20 anni	1.742	1.339
CATEGORIA D/4		
dai 16 ai 18 anni	1.378	1.196
CATEGORIA D/4		
inferiore ai 16 anni	962	949

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 1140.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi:

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi;

Visti, per la provincia di Sassari:

— il contratto collettivo 14 maggio 1952, e relative tabelle, per i braccianti avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, il Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori, il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria, l'Associazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Liberbraccianti, la Federbraccianti.

— il contratto collettivo 1 febbraio 1954, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra le medesime Associazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui al predetto contratto collettivo 14 maggio 1952 e la Liberbraccianti e Salariati C.I.S.L. la Federbraccianti C.G.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

— il contratto collettivo 29 settembre 1949, per i lavoratori addetti alla custodia delle greggi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e i Liberi Sindacati;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 e n. 4 della provincia di Sassari, rispettivamente in data 15 aprile 1960 e 3 maggio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Sassari, il contratto collettivo 14 maggio 1952, relativo ai braccianti avventizi, il contratto collettivo 1 febbraio 1954, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura, il contratto collettivo 29 settembre 1949, relativo ai lavoratori addetti alla custodia delle greggi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 43. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 14 MAGGIO 1952 PER I BRACCIANTI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

L'anno 1952 il giorno 14 del mese di maggio in Sassari,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dai signori dott. *Antonio Arru Bartoli*, Presidente della Unione; dott. *Salvatore Muzio*, SINDACATO PROVINCIALE PROPRIETARI CONDUTTORI; sig. *Pinna Antonio fu Nicolò*, SINDACATO PROVINCIALE AFFITTUARI CONDUTTORI; avv. *Nicola Vincentelli*, SINDACATO PROVINCIALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA; sig. *Antonio Cossu*, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI; assistiti dal Direttore della Unione dott. *Filippo Flavio Podestà*; il sig. *Nicolino Sassu*, Presidente, assistito dal Direttore cav. uff. *Guglielmo Cingolani* per la CONACOLTIVATORI,

e

le Organizzazioni dei lavoratori agricoli, rappresentate, la LIBERBRACCIANTI dal sig. *Giovanni Fancellu* e dal per. agr. *Cesare Basso* e la FEDERBRACCIANTI dal signor *Donato Leoni* e dal sig. *Erasmo Sanna* è stato concordato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della Provincia di Sassari.

Art. 1

Il presente contratto collettivo fissa le norme che regolano i rapporti tra datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi. Il presente contratto ha inizio col 15 maggio 1952 e scade il 14 maggio 1953, e si intende rinnovato ove non ne venga data disdetta scritta almeno un mese prima della scadenza.

Art. 2.

DEFINIZIONE BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Ore 6 nei mesi di gennaio e dicembre;

Ore 7 nei mesi di febbraio e novembre;

Ore 8 nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre;

Ore 9 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Per i lavori di mietitura e di trebbiatura, l'orario ordinario giornaliero viene fissato in 10 ore.

L'orario di lavoro decorre con l'inizio del lavoro sul posto e cessa sul posto con il cessare del lavoro stesso, sempre che la distanza che separa il fondo dal centro abitato non superi i 4 km.

Se il fondo è situato oltre i 4 km., il tempo impiegato dall'operaio a percorrere la distanza eccedente tale limite, calcolando il tempo impiegato a percorrere ogni chilometro in 15 minuti, verrà corrisposto come effettivo lavoro, ogni qualvolta il datore di lavoro non fornisca i mezzi di trasporto.

Se nel fondo esistente oltre i 4 km. esistono locali in buone condizioni di abitabilità che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori, nulla è dovuto al prestatore d'opera a titolo di compenso se questi intende recarsi al centro abitato.

Nei casi di interruzione di lavoro a causa di forza maggiore è ammesso il ricupero delle ore non lavorate entro la settimana o in quella successiva.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.

I limiti dell'orario del lavoro notturno eseguito al coperto restano stabiliti come all'art. 5; mentre lo orario di lavoro notturno eseguito allo scoperto, dovrà essere inferiore di un'ora all'art. 5.

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all'art. 7, nonchè la festa del patrono del luogo

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi nella retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario giorni feriali 16%;
lavoro festivo 25%;
lavoro straordinario giorni festivi 50%;
lavoro notturno giorni feriali 30%:
lavoro straordinario notturno feriali 70%:
lavoro straordinario notturno festivi 100 %.

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno normale, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Il compenso straordinario non verrà corrisposto qualora si tratti di ricupero di lavoro.

Art. 7.

COTTIMO

Il cottimo potrà essere stabilito tra le parti in modo che l'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, possa conseguire un guadagno minimo, oltre la paga base e contingenza contemplata nella tabella del presente contratto, non inferiore al 10%.

Art. 8.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il primo dell'anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) Il 25 aprile, anniversario della liberazione;
5) Il giorno del Lunedì dopo Pasqua;
6) Il giorno dell'Ascensione;
7) Il giorno del Corpus Domini;
8) Il primo maggio, festa del Lavoro;
9) Il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
10) Il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;
11) Il 15 agosto, giorno della Assunzione della Beata Vergine Maria;
12) Il primo novembre, Ognissanti;
13) Il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
14) L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
15) Il 25 dicembre, giorno di Natale;
16) Il 26 dicembre, S. Stefano;
17) La festa del Patrono del luogo.

Art. 9.

RETRIBUZIONI DEL LAVORATORE AVVENTIZIO

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del lavoratore avventizio sono:

la paga base;

l'indennità di contingenza:

al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e di quegli Istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità che verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 6% sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Art. 10.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E PER SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI	
dai 18 ai 65 anni compiuti	100%
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%
DONNE	
dai 17 ai 55 anni compiuti	70%
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%

Gli uomini e le donne parzialmente inabili o comunque minorati nella loro capacità lavorativa saranno retribuiti con salari concordati tra le parti interessate.

Art. 11.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 14.

PAGAMENTO

La paga deve essere effettuata subito dopo la cessazione del lavoro o al più tardi, entro le ore 12 del giorno successivo.
Per i braccianti avventizi che lavorano a settimana, il pagamento del salario avverrà settimanalmente entro la sera di sabato o al più tardi non oltre le ore 10 della domenica successiva.
Eventuali acconti dovranno essere corrisposti se richiesti.
Nel caso di sospensione dal lavoro, la paga verrà effettuata con la cessazione del lavoro ed in ogni caso non più tardi delle ore 12 del giorno successivo.

Art. 15.

INDENNITÀ MALARIA

In applicazione dell'art. 13 del contratto nazionale si conviene che la indennità di malaria sarà corrisposta nella misura del 5% sul salario base a tutti i lavoratori occupati in zone riconosciute malariche dalle Autorità competenti per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

Art. 16.

USI E CONSUETUDINI

Gli usi e consuetudini locali relativi alle somministrazioni di generi in natura (pane, vino, formaggio, legna, latte, ecc.) saranno rispettate.

Art. 17.

ALLOGGIO

Nella eventualità che lavoratori di diverso sesso debbano pernottare in azienda, il datore di lavoro dovrà fornire locali separati per sesso, che, oltre ad essere in buone condizioni di abitabilità ed igieniche, dovranno essere forniti della paglia necessaria per i dormitori.

Art. 18.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda, o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Per le infrazioni o mancanze commesse dai lavoratori, il datore di lavoro o chi per esso, a seconda della gravità, potrà infliggere le seguenti punizioni:

1) Rimprovero;
2) Multa fino all'importo di due ore di lavoro;
3) Licenziamento in tronco.

Il datore di lavoro o chi per esso avrà facoltà di punire l'operaio come dai numeri uno e due nei seguenti casi:

a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardo di inizio di lavoro o sospensione in anticipo della cessazione.

Il datore di lavoro avrà facoltà di licenziare in tronco l'operaio nei seguenti casi:

a) gravi offese verso il datore di lavoro o suoi rappresentanti;
b) gravi offese ai compagni di lavoro, nel posto di lavoro;
c) offese al buon costume e ubriachezza;
d) furto, frodi, danneggiamento colposo, risse sul posto di lavoro, mancanza di esecuzione di lavoro secondo le istruzioni ricevute, recidivo di una qualunque delle mancanze già punite con la multa e sospensione.

Art. 19.

CONTROVERSIE

Le controversie individuali saranno deferite alle rispettive Organizzazioni per la conciliazione.
Se entro 15 giorni dalla denuncia la conciliazione non sarà raggiunta si adirà all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Le controversie di carattere collettivo, esperito il tentativo di componimento amichevole con esito negativo, saranno deferite alle superiori Confederazioni.

Art. 20.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE AGRICOLE

La Provincia viene divisa in due zone:
Fanno parte della prima zona i comuni di Alghero, Sassari, Sennori e Sorso.
Fanno parte della seconda zona tutti gli altri comuni della Provincia.

TABELLE SALARIALI

LAVORI ORDINARI

1a ZONA

	Paga base oraria L.	Contingenza all'ora L.	6 % sulla paga base e contingenza all'ora L.	Complessivo all'ora L.	Per ore 6 L.	Caropane giornaliero L.	Complessivamente giornata di 6 ore L.
Ore 6 Mesi: Gennaio e Dicembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	45 —	34 —	4,75	83,75	503	30	533
Dai 17 ai 18 anni compiuti	36 —	27,20	3,80	67 —	402	30	432
Dai 16 ai 17 anni compiuti	33,75	25,50	3,55	62,80	377	30	408
Dai 15 ai 16 anni campiuti	27 —	20,40	2,85	50,25	302	30	332
Dai 14 ai 15 anni compiuti	22,50	17 —	2,40	41,90	252	30	282
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	31,50	23,80	3,35	58,65	352	30	382
Dai 16 ai 17 anni compiuti	27,90	21,10	2,95	51,95	312	30	342
Dai 15 ai 16 anni compiuti	24,75	17,70	2,60	46,05	277	30	307
Dai 14 ai 15 anni compiuti	22,50	17 —	2,40	41,90	252	30	282
Ore 7 Mesi: Febbraio e Novembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	45 —	34 —	4,75	83,75	587	30	617
Dai 17 ai 18 anni compiuti	36 —	27,20	3,80	67 —	469	30	499
Dai 16 ai 17 anni compiuti	33,75	25,50	3,55	62,80	440	30	470
Dai 15 ai 16 anni compiuti	27 —	20,40	2,85	50,25	352	30	382
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	31,50	23,80	3,35	58,65	411	30	441
Dai 16 ai 17 anni compiuti	27,90	21,10	2,95	51,95	364	30	394
Dai 15 ai 16 anni compiuti	24,75	17,70	2,60	46,05	323	30	353
Dai 14 ai 15 anni compiuti	22,50	17 —	2,40	41,90	294	30	324
Ore 8 Mesi: Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	45 —	34 —	4,75	83,75	670	30	700
Dai 17 ai 18 anni compiuti	36 —	27,20	3,80	67 —	536	30	596
Dai 16 ai 17 anni compiuti	33,75	25,50	3,55	62,80	503	30	533
Dai 15 ai 16 anni compiuti	27 —	20,40	2,85	50,25	402	30	432
Dai 14 ai 15 anni compiuti	22,50	17 —	2,40	41,90	336	30	366
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	31,50	23,80	3,35	58,65	470	30	500
Dai 16 ai 17 anni compiuti	27,90	21,10	2,95	51,95	416	30	446
Dai 15 ai 16 anni compiuti	24,75	17,70	2,60	46,05	369	30	399
Dai 14 ai 15 anni compiuti	22,50	17 —	2,40	41,90	336	30	366
Ore 9 Mesi: Giugno, Luglio, Agosto							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	45 —	34 —	4,75	83,75	744	30	774
Dai 17 ai 18 anni compiuti	36 —	27,20	3,80	67 —	603	30	633
Dai 16 ai 17 anni compiuti	33,75	25,50	3,55	62,80	566	30	596
Dai 15 ai 16 anni compiuti	27 —	20,40	2,85	50,25	423	30	453
Dai 14 ai 15 anni compiuti	22,50	17 —	2,40	41,90	378	30	408
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	31,50	23,80	3,55	58,65	527	30	557
Dai 16 ai 17 anni compiuti	27,90	21,10	2,95	51,95	468	30	498
Dai 15 ai 16 anni compiuti	24,75	17,70	2,60	46,05	415	30	445
Dai 14 ai 15 anni compiuti	22,50	17 —	2,40	41,90	378	30	408

2ª ZONA

	Paga base oraria L.	Contingenza all'ora L.	6 % sulla paga base e contingenza all'ora L.	Complessivo all'ora L.	Per ore 6 L.	Caropane giornaliero L.	Complessivamente giornata di 6 ore L.
Ore 6 Mesi: Gennaio e Dicembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	43 —	32 —	4,50	79,50	477	30	507
Dai 17 ai 18 anni compiuti	34,40	25,60	3,60	63,60	382	30	412
Dai 16 ai 17 anni compiuti	32,25	24 —	3,40	59,65	358	30	388
Dai 15 ai 16 anni compiuti	25,80	19,20	2,70	47,70	287	30	317
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	240	30	270
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	30,10	22,40	3,15	55,65	334	30	364
Dai 16 ai 17 anni compiuti	26,65	19,85	2,80	49,30	296	30	326
Dai 15 ai 16 anni compiuti	23,65	17,60	2,50	43,75	263	30	293
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	240	30	270
Ore 7 Mesi: Febbraio e Novembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	43 —	32 —	4,50	79,50	557	30	587
Dai 17 ai 18 anni compiuti	34,40	25,60	3,60	63,60	446	30	476
Dai 16 ai 17 anni compiuti	32,25	24 —	3,40	59,65	418	30	448
Dái 15 ai 16 anni compiuti	25,80	19,20	2,70	47,70	334	30	364
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	279	30	309
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	30,10	22,40	3,15	55,65	390	30	420
Dai 16 ai 17 anni compiuti	26,65	19,85	2,80	49,30	346	30	376
Dai 15 ai 16 anni compiuti	23,65	17,60	2,50	43,75	307	30	337
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	279	30	309
Ore 8 Mesi: Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	43 —	32 —	4,50	79,50	636	30	666
Dai 17 ai 18 anni compiuti	34,40	25,60	3,60	63,60	509	30	539
Dai 16 ai 17 anni compiuti	32,25	24 —	3,40	59,65	478	30	508
Dai 15 ai 16 anni compiuti	25,80	19,20	2,70	47,70	382	30	412
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	318	30	348
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	30,10	22,40	3,15	55,65	446	30	476
Dai 16 ai 17 anni compiuti	26,65	19,85	2,80	49,30	395	30	425
Dai 15 ai 16 anni compiuti	23,65	17,60	2,50	43,75	382	30	412
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	318	30	348
Ore 9 Mesi: Giugno, Luglio, Agosto							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	43	32	4,50	79,50	716	30	746
Dai 17 ai 18 anni compiuti	34,40	25,60	3,60	63,60	573	30	603
Dai 16 ai 17 anni compiuti	32,25	24 —	3,40	59,65	537	30	567
Dai 15 ai 16 anni compiuti	25,80	19,20	2,70	47,70	430	30	460
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	358	30	388
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	30,10	22,40	3,15	55,65	501	30	531
Dai 16 ai 17 anni compiuti	26,65	19,85	2,80	49,30	444	30	474
Dai 15 ai 16 anni compiuti	23,65	17,60	2,50	43,75	394	30	424
Dai 14 ai 15 anni compiuti	21,50	16 —	2,25	39,75	358	30	388

LAVORI SPECIALI: Potatori e spollonatori, innestatori, muraioli a secco, addetti alle cure anticrittogamiche ed insetticide, addetti alla vinificazione (pigiatori e torchiatori), scassatori per impianto vigneti e frutteti.

1ª ZONA

	Paga base oraria	Contingenza oraria	6 % sulla paga base e contingenza all'ora	Complessivo all'ora	Per ore 6	Caropane giornaliero	Complessivamente giornata di 6 ore
	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
Ore 6 Mesi: Gennaio e Dicembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	75 —	34 —	6.55	115,15	694	30	724
Dai 17 ai 18 anni compiuti	60 —	27,20	5,25	92,45	555	30	585
Dai 16 ai 17 anni compiuti	56,25	25,50	4,95	86,70	520	30	550
Dai 15 ai 16 anni compiuti	45 —	20,40	3,95	69,35	417	30	447
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	367	30	397
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	52,50	23,80	4,60	80,90	486	30	516
Dai 16 ai 17 anni compiuti	46,50	21 —	4,10	71,60	430	30	460
Dai 15 ai 16 anni compiuti	41,25	18,70	3,60	63,55	382	30	412
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	367	30	397
Ore 7 Mesi: Febbraio e Novembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	75 —	34 —	6,55	115,15	809	30	839
Dai 17 ai 18 anni compiuti	60 —	27,20	5,25	92,45	648	30	678
Dai 16 ai 17 anni compiuti	56,25	25,50	4,95	86,70	607	30	637
Dai 15 ai 16 anni compiuti	45 —	20,40	3,95	69,35	486	30	516
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	405	30	435
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	52,50	23,80	4,60	80,90	567	30	597
Dai 16 ai 17 anni compiuti	46,50	21 —	4,10	71,60	502	30	532
Dai 15 ai 16 anni compiuti	41,25	18,70	3,60	63,55	445	30	475
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	405	30	435
Ore 8 Mesi: Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	75 —	34 —	6,55	115,55	925	30	955
Dai 17 ai 18 anni compiuti	60 —	27,20	5,25	92,45	740	30	770
Dai 16 ai 17 anni compiuti	56,25	25,50	4,95	86,70	694	30	724
Dai 15 ai 16 anni compiuti	45 —	20,40	3,95	69,35	555	30	585
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	462	30	492
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	52,50	23,80	4,60	80,90	648	30	678
Dai 16 ai 17 anni compiuti	46,50	21 —	4,10	71,60	573	30	603
Dai 15 ai 16 anni compiuti	41,25	18,70	3,60	63,55	509	30	539
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	462	30	492
Ore 9 Mesi: Giugno, Luglio, Agosto							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	75 —	34 —	6,30	115,55	1040	30	1070
Dai 17 ai 18 anni compiuti	60 —	27,20	5,25	92,45	832	30	862
Dai 16 ai 17 anni compiuti	56,25	25,50	4,95	86,70	781	30	811
Dai 15 ai 16 anni compiuti	45 —	20,40	3,95	69,35	625	30	655
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	520	30	550
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	52,50	23,80	4,60	80,90	729	30	759
Dai 16 ai 17 anni compiuti	46,50	21 —	4,10	71,60	645	30	675
Dai 15 ai 16 anni compiuti	41,25	18,70	3,60	63,55	572	30	602
Dai 14 ai 15 anni compiuti	37,50	17 —	3,25	57,75	520	30	550

2ª ZONA

	Paga base oraria L.	Contingenza oraria L.	6 % sulla paga base e contingenza all'ora L.	Complessivo all'ora L.	Per ore 6 L.	Caropane giornaliero L.	Complessivamente giornata di 6 ore L.
Ore 6 Mesi: Gennaio e Dicembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	73 —	32 —	6,30	111,30	668	30	698
Dai 17 ai 18 anni compiuti	58,40	25,60	5 —	89 —	534	30	564
Dai 16 ai 17 anni compiuti	54,75	24 —	4,75	83,50	501	30	531
Dai 15 ai 16 anni compiuti	43,80	19,20	3,80	66,80	401	30	431
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	334	30	364
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	51,10	22,40	4,45	77,95	468	30	498
Dai 16 ai 17 anni compiuti	45,25	19,85	3,90	69 —	414	30	444
Dai 15 ai 16 anni compiuti	40,15	17,60	3,45	61,20	368	30	398
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	334	30	364
Ore 7 Mesi: Febbraio e Novembre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	73 —	32 —	6,30	111,30	780	30	810
Dai 17 ai 18 anni compiuti	58,40	25,60	5 —	89 —	623	30	653
Dai 16 ai 17 anni compiuti	54,75	24 —	4,75	83,50	595	30	625
Dai 15 ai 16 anni compiuti	43,80	19,20	3,80	66,80	468	30	498
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	390	30	420
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	51,10	22,40	4,45	77,85	546	30	576
Dai 16 ai 17 anni compiuti	45,25	19,85	3,90	69 —	483	30	513
Dai 15 ai 16 anni compiuti	40,15	17,60	3,45	61,20	429	30	459
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	390	30	420
Ore 8 Mesi: Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	73 —	34 —	6,30	111,30	891	30	921
Dai 17 ai 18 anni compiuti	58,60	25,60	5 —	89 —	712	30	742
Dai 16 ai 17 anni compiuti	54,75	24 —	4,75	83,50	668	30	698
Dai 15 ai 16 anni compiuti	43,80	19,20	3,80	66,80	535	30	565
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	446	30	476
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni compiuti	51,10	22,40	4,45	77,95	624	30	654
Dai 16 ai 17 anni compiuti	45,25	19,85	3,90	69 —	552	30	582
Dai 15 ai 16 anni compiuti	40,15	17,60	3,45	61,20	490	30	520
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	446	30	476
Ore 9 Mesi: Giugno, Luglio, Agosto							
UOMINI:							
Dai 18 ai 65 anni compiuti	73 —	34 —	6,30	111,30	1002	30	1032
Dai 17 ai 18 anni compiuti	58,40	25,60	5 —	89 —	801	30	831
Dai 16 ai 17 anni compiuti	54,75	24 —	4,75	83,50	752	30	782
Dai 15 ai 16 anni compiuti	43,80	19,20	3,80	66,80	602	30	632
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	501	30	531
DONNE:							
Dai 17 ai 55 anni campiuti	51,10	22,40	4,45	77,95	702	30	732
Dai 16 ai 17 anni compiuti	45,25	19,85	3,90	69 —	621	30	651
Dai 15 ai 16 anni compiuti	40,15	17,60	3,45	61,20	551	30	581
Dai 14 ai 15 anni compiuti	36,50	16 —	3,15	55,65	501	30	531

Visti il contratto e le tabelle che precedono

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 FEBBRAIO 1954 PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI SASSARI

L'anno 1954 il giorno 1° febbraio in Sassari,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dai signori dott. *Antonio Arru Bartoli*, Presidente della Unione, dott. *Salvatore Muzio*, SINDACATO PROVINCIALE PROPRIETARI CONDUTTORI, sig. *Pinna Antonio fu Nicolò*, SINDACATO PROVINCIALE AFFITTUARI CONDUTTORI, avv. *Nicola Vincentelli*, SINDACATO PROVINCIALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA, sig. *Antonio Cossu*, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, assistiti dal Direttore della Unione dott. *Filippo Flavio Podestà*,

e

le Organizzazioni dei lavoratori agricoli rappresentate, la LIBERBRACCIANTI E SALARIATI (C.I.S.L.) dal signor *Giovanni Fancellu* e la FEDERBRACCIANTI (C.G.I.L.) dal sig. *Donato Leoni*,

è stato concordato il seguente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell'agricoltura della Provincia di Sassari.

Il presente contratto è esteso ai lavoratori aderenti alla C.I.S.N.A.L. in rappresentanza della quale ha firmato il sig. *Mario Delrio*.

Norma n. 1.

Il presente patto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Norma n. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione ed annessi, e la cui retribuzione riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Norma n. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Norma n. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel presente contratto.

Norma n. 5.

DURATA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, numero 533 (anni due).

Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno quattro mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul contratto individuale o sul libretto sindacale controfirmata dalle parti.

Norma n. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente, il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggiosa, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito, un periodo di due mesi.

Norma n. 7.

(Vedi norma n. 4).

Norma n. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul contratto individuale o sul modulo allegato allo stesso, con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma n. 9.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione del salariato fisso è subordinata ad un periodo di prova di 25 giorni, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto previo pagamento delle giornate effettivamente lavorate.

Trascorso tale periodo il lavoratore s'intenderà regolarmente assunto in servizio.

Norma n. 10.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma n. 11

ORARIO DI LAVORO

Per i salariati fissi addetti al lavoro dei campi, lo orario ordinario di lavoro sarà di otto ore, salvo per il periodo di più intensi lavori e solo per i mesi di giugno, luglio e agosto sarà di nove ore giornaliere.

Agli addetti ai vaccini del latte in stalla verranno affidate da un minimo di 15 ad un massimo di 17 capi. Egli è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni:

a) mungitura;

b) pulizia normale della stalla e dell'abbeveratoio;

c) trasporto e riordino del letame in concimaia;

d) preparazione della lattiera, preparazione e somministrazione dei mangimi occorrenti;

e) abbeveramento del bestiame;

f) cura ed assistenza alle vacche partorienti ed inferme;

g) consegna del latte al casone aziendale.

Norma n. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 11;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 14, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingenza, generi in natura) sono le seguenti

lavoro straordinario giorni feriali 16 %;
lavoro festivo 25%;
lavoro straordinario giorni festivi 50%;
lavoro notturno giorni feriali 30%;
lavoro straordinario notturno feriali 70%;
lavoro straordinario notturno festivi 100%.

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Norma n. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando il disposto dell'art. 1, n. 6, 7 e 8, della legge 22 febbraio 1934 n. 370, il riposo settimanale per i salariati fissi compresi gli addetti al bestiame, che cade normalmente in domenica, per necessità aziendali in casi eccezionali d'accordo tra le parti potrà effettuarsi nei giorni feriali.

Norma n. 14.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il primo giorno dell'anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) Il 25 aprile, anniversario della liberazione;
5) Il giorno del Lunedì dopo Pasqua;
6) Il giorno dell'Ascensione;
7) Il giorno del Corpus Domini;
8) Il primo maggio, Festa del Lavoro;
9) Il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
10) Il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;
11) Il 15 agosto, giorno della Assunzione della Beata Vergine Maria;
12) Il primo novembre, Ognissanti;
13) Il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;

14) L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

15) Il 25 dicembre, giorno di Natale;

16) Il 26 dicembre, S. Stefano;

17) La festa del Patrono del luogo.

Norma n. 15.

RETRIBUZIONI

Paga base ora	L.	43
Contingenza ora	»	35,75
Per 8 ore	»	630
Caro pane giornata	»	30
Complessivo giornata 8 ore	»	660

Complessive per la media di 25 giornate al mese:

Paga base mensile	L.	8.600
Contingenza mensile	»	7.150
Caro pane mensile	»	750
Complessive mensile	»	16.500

Salario mensile più vitto e alloggio secondo gli usi e consuetudini locali L. 10.000 (diecimila).

Agli addetti al bestiame di stalla di cui alla norma n. 11, sarà corrisposta una maggiorazione salariale dell'8% sulla paga base e contingenza.

Norma n. 16.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI	Dell'unità piena uomo
dai 18 ai 65 anni compiuti	100%
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%
DONNE	
dai 17 ai 55 anni compiuti	70%
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%

Norma n. 17.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate del salario globale composto della paga base, contingenza, generi in natura.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione di lavoro o di posticipata assunzione nel corso della annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Ferme restando le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Norma n. 18.

MALATTIA E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo o perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonchè della indennità sostitutiva delle ferie, maturata sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio, che gli sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso fino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Norma n. 19.

DIARIE

Ai salariati fissi che, comandati fuori azienda, sono costretti a consumare il pasto o a pernottare, fuori dell'azienda stessa, verranno rimborsate tutte le spese.

Norma n. 20.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8, ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Le parti riconoscono concordemente che i salariati avranno diritto ad usufruire delle ferie dal primo anno di servizio.

Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Norma n. 21.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie e gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma n. 22.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma n. 23.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni sette retribuendo durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Rimangono ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Norma n. 24.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obbligo di leva, il richiamo alle armi od in servizio non risolve il contratto di lavoro, ed il prestatore d'opera ha diritto a riprendere il posto che occupava prima della chiamata o del richiamo.

In caso di chiamata o richiamo varranno le istruzioni emanate dalle competenti autorità

Norma n. 25.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Norma n. 26.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda, e da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato, conservare in buono stato gli attrezzi, il materiale e le macchine fornite dal datore di lavoro e rispondere dei danni e degli smarrimenti imputabili a loro colpa.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, dovranno essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Per le infrazioni o mancanze commesse dai lavoratori, il datore di lavoro o chi per esso, a seconda delle gravità, potrà infliggere le seguenti punizioni.

1) Rimprovero;

2) Multa fino all'importo di mezza giornata;

3) Sospensione dal lavoro fino a due giorni;

4) Licenziamento in tronco.

Il datore di lavoro o chi per esso, avrà facoltà di punire il lavoratore come dai numeri uno, due e tre nei seguenti casi:

a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) ritardo di inizio di lavoro o sospensione in anticipo della cessazione.

Il datore di lavoro, avrà facoltà di licenziare in tronco il salariato nei seguenti casi:

a) gravi offese verso il datore di lavoro o suoi rappresentanti.

b) gravi offese ai compagni di lavoro, nel posto di lavoro;

c) offese al buon costume ed ubriachezza;

d) furto, frodi, danneggiamento colposo, risse sul posto di lavoro, mancanza di esecuzione di lavoro secondo le istruzioni, recidivo di una qualunque delle mancanze già punite con la multa e sospensione.

Norma n. 27

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato una indennità pari a 5 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione da prendersi a base per determinazione dell'indennità di anzianità, è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi, per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria in corso alla data della firma del presente patto.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nei contratti collettivi provinciali preesistenti ed in mancanza di disposizioni o di contratto, le norme di legge.

In caso di morte del salariato, l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del C.C. Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di 4 mesi.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Restano ferme le clausole di maggior favore.

Norma n. 28.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la con-

troversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento entro il periodo di 15 giorni.

Norma n. 29.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro debbono essere esaminate dall'Associazione Sindacale contraente per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 30.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente patto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Norma n. 31.

DURATA DEL PATTO

Il presente patto provinciale di lavoro da valere per la categoria dei salariati fissi ha la durata iniziale di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1954; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettati da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 29 SETTEMBRE 1949 PER GLI ADDETTI ALLA CUSTODIA DELLE GREGGI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 1949, in Sassari,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dai sigg. dott. *Antonio Arru Bartoli*, Presidente dell'Associazione stessa, cav. *Gavino Deliperi*, Vice Presidente (sezione Proprietari conduttori), dott. *Nino Costa* (sezione Affittuari conduttori), avv. *Giuseppe Passino* (sezione Proprietari con beni affittati) e *Sassu Nicolino* (sezione Coltivatori Diretti e mezzadri), assistito dal Direttore dell'Associazione, dott. *Filippo Flavio Podestà*,

e

le Organizzazioni dei Lavoratori agricoli, rappresentate, per i Liberi Sindacati, dal sig. *Giovanni Fancellu*, dirigente Prov. Settore Terra, assistito dal sig. *Antonio Cossu*, segretario Provinciale Organizzativo;

si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro avente lo scopo di regolare i rapporti tra i proprietari di armenti ed i pastori.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per la assunzione dei pastori i datori di lavoro si rivolgeranno agli Uffici di collocamento.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione del pastore viene fatta con un periodo di prova. Detto periodo ha normalmente la durata di 25 giorni, durante la quale la risoluzione del contratto può effettuarsi in qualsiasi momento, senza preavviso ne indennità e col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato, e col rimborso delle spese sopportate per il trasloco e ritorno alla sede di provenienza, qualora al lavoratore sia stato richiesto il trasferimento.

Art. 3.

LICENZIAMENTO E PREAVVISO

Il contratto di assunzione si effettua a termine. Il pastore, che deve essere licenziato dopo il periodo di assunzione, ha diritto ad un preavviso di un mese, salvo le consuetudini più favorevoli. In mancanza di tale preavviso gli devono essere corrisposte altrettante giornate di paga calcolate sommando la parte di salario in denaro con il valore della prestazione in natura.

Il periodo normale di assunzione è di un anno, salvo le norme di legge.

Art. 4.

Il datore di lavoro non sarà tenuto a dare alcun preavviso al pastore che si sia reso colpevole di infedeltà, di abuso di fiducia, gravi offese ed atti ledenti l'onore o la dignità del datore di lavoro.

Art. 5.

Il pastore che intendesse licenziarsi sarà tenuto a dare al datore di lavoro gli stessi termini di preavviso di cui all'art. 3.

Art. 6.

Quando le dimissioni del pastore sono dovute ad ingiurie o ad atti lesivi del suo onore e della sua dignità commessi dal datore di lavoro o per gravi inadempienze contrattuali, il pastore avrà diritto di percepire le indennità di licenziamento e non è tenuto a dare alcun preavviso al datore di lavoro. Sorgendo controversie gli interessati si rivolgeranno alle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 7.

In caso di licenziamento non dovuto a cause disciplinari, al pastore dovrà corrispondersi una indennità di licenziamento pari a giorni 5 di paga per ogni anno di servizio. Nel calcolo delle indennità di paga dovrà essere sempre compresa la parte di prestazione in natura, valutata in base al prezzo di mercato nel momento in cui viene corrisposta. L'indennità di licenziamento deve essere pagata all'atto della cessazione del servizio. Tale indennità verrà corrisposta con una retroattività massima di 5 anni.

Art. 8.

In caso di morte del pastore, l'indennità di cui allo articolo precedente spetterà al coniuge ed ai congiunti viventi a carico.

Art. 9.

CHIAMATA ALLE ARMI

La chiamata alle armi come obbligo di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il contratto di lavoro, ed il pastore ha diritto di riprendere il posto che occupava prima del richiamo.

Art. 10.

MALATTIE

In caso di accertata malattia e sempre che questa non superi i due mesi al pastore deve essere conservato il posto e gli compete l'intera paga per i primi 15 giorni, la metà per i 15 giorni successivi ed il terzo per i primi 15 giorni del rimanente mese.

Oltrepassato tale periodo è in facoltà del datore di lavoro di riprendere in servizio il pastore al quale, in caso contrario, deve essere corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 7.

Art. 11.

FERIE

Al pastore, in considerazione anche del fatto che per la natura stessa del servizio che presta, non viene concesso durante l'anno alcun riposo festivo salvo quello di cui all'art. seguente, spetta, per ogni anno di servizio un periodo di ferie pagato di 20 giorni, da godere anche in più turni e nell'epoca più opportuna di accordo col datore di lavoro e preferibilmente durante il periodo estivo.

L'eventuale maggiore periodo di riposo richiesto dal pastore potrà essere concesso, ma senza retribuzione alcuna. Le assenze giustificate per malattie non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti delle ferie e della indennità di licenziamento.

Art. 12.

DECORRENZA, DURATA

Il presente contratto avrà la durata di un anno a partire dal 29 settembre 1949; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga da una delle parti data regolare disdetta un mese prima della scadenza.

Art. 13.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del salario deve essere effettuato in periodi non superiori ad un mese. Eventuali acconti, se richiesti, dovranno essere corrisposti.

Art. 14.

NORME DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione al presente contratto, e le mancanze di carattere disciplinare commesse dai lavoratori potranno essere punite secondo la gravità:

a) con ammonizione;

b) con la multa per un periodo non superiore a una giornata di salario;

c) con la multa per un periodo non superiore a tre giorni di salario;

d) con il licenziamento immediato.

L'importo delle multe che non rappresenti un risarcimento di danni arrecati sarà versato all'E.C.A.

Art. 15.

Le punizioni di cui ai comma *a*) e *b*) dell'articolo precedente saranno inflitte al pastore:

1) che abbandona il posto di lavoro senza giustificato motivo;

2) che trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto lesivo della disciplina e della morale;

3) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare disposizioni contrarie a quelle impartite dal datore di lavoro.

Le punizioni di cui al comma *c*) dell'articolo precedente saranno applicate in caso di:

1) gravi offese verso il datore di lavoro;

2) gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale addetto all'azienda;

3) furti e danneggiamenti alla proprietà della azienda;

4) condanne per reati dolosi contro la proprietà e le persone;

5) omissioni o negligenze colpose seguite da danneggiamenti economici nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative.

Art. 16.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Art. 17.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Per le controversie individuali che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, valgono le disposizioni vigenti.

DEFINIZIONE DEGLI ADDETTI
ALLA CUSTODIA DEL BESTIAME

Dato lo speciale tipo di allevamento adottato nella Provincia di Sassari, ai fini della determinazione delle corresponsioni salariali da praticarsi agli addetti per

a custodia degli armenti, si sono stabilite quattro categorie di salariati:

1) *Pastore*: per pastore si intende colui il quale viene normalmente adibito alla custodia e manutenzione del bestiame minuto, alla mungitura, tosatura e, all'occorrenza, alla trasformazione del latte in latticini.

2) *Laghinzaiu*: per laghinzaiu propriamente detto si intende colui che viene normalmente impiegato alla custodia e manutenzione del bestiame minuto da frutto. Deve considerarsi come tale anche colui che aiuta e che, o per l'età (oltre i 65 anni e sotto i 18) o per minorazione delle sue capacità lavorative non ha le qualità specifiche del pastore stesso.

3) *Baccalzu*: vale la stessa definizione del pastore, con la sola differenza che il baccalzu è adibito alla custodia e manutenzione del bestiame vaccino da allevamento.

4) *Boinalzu*: colui che viene adibito alla custodia dei bovini da ingrasso e da lavoro.

Quando le cure del bestiame lo consentano, gli addetti alla custodia e manutenzione del bestiame di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4 possono venire occupati in lavori agricoli della stessa azienda in aiuto ai lavoratori ivi impiegati.

CORRESPONSIONI

1) *Pastore*: L. 7.000 mensili più vitto e alloggio come da consuetudine locale L. 14.000 escluso il vitto;

2) *Laghiñzaiu*: L. 3.000 mensili più vitto e alloggio, come da consuetudine locale L. 10.000 escluso il vitto;

3) *Baccalzu*: L. 7.000 più vitto e alloggio Lire 14.000 escluso il vitto;

4) *Boinalzu*: (come il baccalzu).

Il caro pane sarà corrisposto conforme alle leggi vigenti (decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563).

Qualora il prezzo del mercato delle derrate subisca dei ribassi o aumenti superiori al 10% di quelli attuali, con base il bollettino n. 4 della Camera di Commercio ed abbia a verificarsi una variazione in aumento o in diminuzione della attuale pressione o tributaria, le parti hanno facoltà di denunziare il presente contratto in qualunque momento con preavviso di un mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **1141.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura, alla mietitura, alla fienazione ed alla mietilegatura nella provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Forlì:

— l'accordo collettivo 28 giugno 1955, per il personale tecnico addetto ai lavori di trebbiatura stipulato tra l'Associazione Trebbiatori di Cesena, la Federazione Provinciale Cooperative, l'Associazione Cooperative e la Confederterra Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo 1 agosto 1958, per gli addetti ai lavori di trebbiatura semi minuti ed ortensi, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, le Unioni e le Associazioni Trebbiatori e Motoaratori di Forlì, Cesena e Rimini, la Federazione Provinciale delle Cooperative Agricole e la Confederterra di Forlì e Rimini, la U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per la squadra d'aia, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Confederazione Mezzadri e Braccianti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra;

— l'accordo collettivo 13 maggio 1955, per gli addetti alla mietitura del grano, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederterra C.G.I.L., la U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra;

— l'accordo collettivo 13 maggio 1955, per gli addetti ai lavori di fienagione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data;

— l'accordo collettivo 16 giugno 1956, per gli addetti ai lavori di mietilegatura, stipulato tra la Federazione Provinciale Cooperative, l'Associazione Provinciale Cooperative, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Forlì, n. 21, in data 2 dicembre 1960, n. 22, in data 16 dicembre 1960, n. 24, in data 27 febbraio 1961, n. 19, in data 2 dicembre 1960, n. 18, in data 2 dicembre 1960, n. 17, in data 19 novembre 1960, degli accordi sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Forlì:

— l'accordo collettivo 28 giugno 1955, relativo al personale tecnico addetto ai lavori di trebbiatura;

— l'accordo collettivo 1 agosto 1958, relativo agli addetti ai lavori di trebbiatura semi minuti ed ortensi;

— l'accordo collettivo 22 giugno 1959, relativo alla squadra d'aia;

— l'accordo collettivo 13 maggio 1955, relativo agli addetti alla mietitura del grano;

— l'accordo collettivo 13 maggio 1955, relativo agli addetti ai lavori di fienagione;

— l'accordo collettivo 16 giugno 1956, relativo agli addetti ai lavori di mietilegatura;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le categorie per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, alla mietitura, alla fienagione ed alla mietilegatura nella provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 42. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1955 PER IL PERSONALE TECNICO ADDETTO AI LAVORATORI DI TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI FORLI

Addì 28 giugno 1955 presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e M.O. di Forlì si sono riuniti i rappresentanti delle Associazioni firmatarie i quali dopo ampia discussione hanno stabilito le seguenti tariffe da corrispondere al personale tecnico adibito ai lavori di trebbiatura per la campagna granaria 1955:

PERSONALE TECNICO	TREBBIATRICE	TREBBIATRICE		TREBBIATRICE	
	Da 150 a 107 a doppia lavorazione o altre misure	Da 107 a semplice lavorazione a 0,90	Da 0,80 a 0,75	Da 0,72 a 0,60	Da 0,59 in meno
Macchinista	12,50	15,20	18,23	19,30	23,—
Motorista	11,—	13,65	16,17	16,10	20,35
Imboccatori	52,50	52,30	46,75	48,85	41,—
Totale al Quintale	76,—	81,15	81,15	84,25	84,35

Associazione Trebbiatori Cesena
Associazione Cooperative U.I.L. Terra

Federazione Provinciale Cooperative
Confederterra Provinciale C.I.S.L. Terra

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1958 PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI TREBBIATURA SEMI MINUTI ED ORTENSI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì 1° agosto 1958, presso la sede della Federazione Prov. Produttori Agricoli di Forlì, presenti i rappresentanti delle Organizzazioni:

— FEDERAZIONE PROV.LE PRODUTTORI AGRICOLI di Forlì:

— FEDERAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI di Forlì;

— ASSOCIAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI di Forlì:

— CONFEDERTERRA di Forlì e Rimini;

— U.I.L. TERRA PROV.LE di Forlì;

— C.I.S.L. TERRA PROV.LE di Forlì

— UNIONI ed ASSOCIAZIONI TREBBIATORI e MOTOARATORI di Forlì Cesena e Rimini.

— FEDERAZIONE PROV.LE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE di Forlì,

hanno convenuto e concordato le seguenti tariffe per la trebbiatura dei semi minuti ed ortensi da valere per la campagna 1958:

QUALITÀ	Alla macchina al q.le	Alla squadra al q.le	TOTALE	Trattamento al Personale tecnico	
				Macchinista	Imboccatore vallerino
SEMI MINUTI					
Erba medica, trifoglio e ginestrino (mietuto e falciato)	3.600	1.800	5.400	215	190
Sulla con lo stelo	7.500	3.300	10.800	460	430
Sulla senza stelo	6.000	3.200	9.200	460	430
Sorgo gentile zuccherino	600	600	1.200	45	35
Bietole (piantoni) tara di impurità consentita 6%	900	800	1.700	87	77
Miglio	600	600	1.200	50	40
Fieno greco	500	500	1.000	50	40
SEMI ORTENSI					
Rape, cavoli, colza e ravizzone	1.350	1.100	2.450	150	130
Spinaci	1.250	1.200	2.450	145	125
Carote	2.450	1.700	4.150	210	195
Sedani e lattughe	2.350	2.050	4.400	210	195
Cipolle e pori	2.350	1.450	3.800	210	195
Cicoria, prezzemolo e radicchio	2.150	1.900	4.050	200	190
Indivia, scarola, scorza bianca e nera	2,950	1.900	4.850	210	190
Bietole ortensi	900	800	1.700	87	77
Veccia veccioli, cicerchia, fava, piselli, fagioli, scagliola	650	700	1.350	45	35
Ravanelli	3.150	2.200	5.350	220	210
GRANOTURCO					
Foglia, sgranatura	205	205	410	18,50	15,50
Sgranatura semplice	185	185	370	16,50	13,50

Il premio macchina e le tariffe del personale tecnico sono soggetti all'aumento del 5% per la collina e del-l'8% per la montagna.

Per gli impianti fissi riduzione del 15% del premio macchina escluso il personale tecnico e la squadra.

Tutte le assicurazioni del personale tecnico, previdenziali e assistenziali, saranno quelle praticate per il settore dell'industria ed a carico del proprietario di macchina.

Le tariffe sono comprensive di I.G.E. e valgono per la provincia di Forlì per la battenda 1958.

Dove viene impiegato il vallerino, col vallo a mano, questo è a carico del trebbiatore ed ha lo stesso trattamento degli imboccatori.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 GIUGNO 1959 PER LA SQUADRA D'AIA NELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì 22 giugno 1959, presso l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Forlì, tra le Organizzazioni Sindacali sottonotate alla presenza del dottor *Gastone Casadei*, assistito dal dott. *Sergio Lezza*, è stato raggiunto il seguente accordo:

— per la campagna di trebbiatura 1959 e per quanto riguarda la squadra d'aia si conferma il regolamento del 1954 e si fissa la tariffa in L. 418 (lire quattrocentodiciotto) al q.le.

Inoltre si precisa:

1° la squadra non può lasciare una coppia di macchina e trebbia per aggregarsi ad altra coppia senza avere prima finito di battere, con la prima, il grano che restasse a barco alla fine della giornata lavorativa: in sostanza il lavoro su quell'aia deve essere ripreso il giorno successivo;

2° il premio-squadra fissato in danaro potrà essere tramutato in premio in natura per accordi diretti fra le parti;

3° la bolletta rilasciata al datore di lavoro fa fede di eseguito pagamento se firmata dal capo-squadra;

4° per i piccoli mezzadri ed i coltivatori diretti e per quei Comuni che già le hanno applicate in passato, saranno rinnovate le facilitazioni intese a venire incontro alle necessità di tali categorie;

5° la squadra nelle zone di collina e montagna deve collaborare per il trasporto delle trebbie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Federazione Provinciale Produttori Agricoli
Confederazione Mezzadri e Braccianti Forlì
U.I.L. Terra Provinciale

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Associazione Provinciale Coltivatori Diretti
C.I.S.L. Terra Provinciale
Ufficio Provinciale Lavoro e M. O. Forlì

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 MAGGIO 1955 PER GLI ADDETTI ALLA MIETITURA DEL GRANO NELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Il giorno 13 maggio 1955 presso la Sede della Feerazione Prov.le delle Associazioni Produttori Agrioli di Forlì, Piazza Saffi, 9

tra

ı FEDERAZIONE PROVINCIALE delle ASSOCIAZIONI dei PROUTTORI AGRICOLI della Provincia di Forlì, rappresenata dal suo Presidente dott. *Francesco Bondi* assitito dal sig. dott. *Poggiolini Antonio*, Direttore Proinciale:

ı FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di 'orlì, rappresentata dal suo Direttore Provinciale sig. *'anchini Marino* assistito dal sig. *Tramonti Bruno*

e

a CONFEDERTERRA PROVINCIALE di Forlì, rappresentata al sig. *Guglielmo Lonzardi;*

a U.I.L.-TERRA PROVINCIALE, rappresentata dal signor *'issi P. A. Elio;*

a C.I.S.L.-TERRA PROVINCIALE, rappresentata dal sinor *Gino Romagnoli;*

è stipulato il seguente tariffario da valere per i avori di mietitura per la campagna 1955 sulla seuente base oraria:

Uomini dai 19 ai 65 anni . . .	all'ora	L.	155
Donne dai 19 ai 55 anni . . .	all'ora	»	140
Ragazzi dai 16 ai 18 anni . .	all'ora	»	130
Carico e scarico covoni . . .	all'ora	»	168

Le suddette tariffe che sono in forma globale sono comprensive della paga base indennità di contingenza, indennità varia in essa compreso il caropane come da contratto collettivo provinciale.

Oltre le tariffe sopra indicate verrà somministrato ai mietitori il vitto in natura, e ove ciò non avvenga sarà corrisposta una indennità oraria di L. 80.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è di 9 ore giornaliere.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro, verranno retribuite con la maggiorazione del 30% sulla tariffa globale di cui sopra.

Il lavoro eseguito nei giorni festivi sarà retribuito con la maggiorazione del 40% sulla tariffa globale di cui sopra.

Il presente accordo tariffario ha valore per la campagna di mietitura del 1955 e per tutto il territorio della Provincia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 MAGGIO 1955 PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI FIENAGIONE NELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì 13 maggio 1955 presso la sede della Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli Forlì, Piazza Saffi, 9

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE delle ASSOCIAZIONI dei PRODUTTORI AGRICOLI della Provincia di Forlì, rappresentata dal suo Presidente dott. *Francesco Bondi* assistito dal sig. dott. *Poggiolini Antonio* Direttore;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Forlì, rappresentata dal suo Direttore Provinciale sig. *Sanchini Marino* assistito dal sig. *Tramonti Bruno*

e

la CONFEDERTERRA PROVINCIALE di Forlì, rappresentata dal sig. *Guglielmo Lonzardi;*

la U.I.L.-TERRA PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Bissi P. A. Elio;*

la C.I.S.L.-TERRA PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Gino Romagnoli;*

si è stipulato il seguente accordo tariffario da valersi per i lavori di fienagione:

a) *Falciatura di fieno*:

Uomini dai 19 ai 65 anni	all'ora	L.	175
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	all'ora	»	150

Oltre a L. 80 orarie per il vitto qualora non venga corrisposto in natura.

b) *Carico, scarico, formazione dei pagliai*:

Uomini dai 19 ai 65 anni	all'ora	L.	170
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	all'ora	»	145

Oltre a L. 80 orarie per il vitto qualora non venga corrisposto in natura.

c) *Lavorazione dei fieni*:

Uomini dai 19 ai 65 anni	all'ora	L.	150
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	all'ora	»	130

Oltre a L. 80 orarie per il vitto qualora non venga corrisposto in natura.

Donne dai 19 ai 65 anni	all'ora	L.	140
Ragazze dai 16 ai 18 anni	all'ora	»	125

Oltre a L. 65 orarie per il vitto qualora non venga corrisposto in natura.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro viene stabilito in nove (9) ore giornaliere.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle eseguite oltre l'orario normale di 9 ore, saranno retribuite con la maggiorazione del 30% sulla tariffa globale di cui sopra.

Per il lavorò eseguito nei giorni festivi, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% sulla tariffa globale di cui sopra.

Le suddette tariffe, che sono in forma globale, sono comprensive della paga base, indennità di contingenza indennità varie e in esse compreso il caro-pane come da contratto collettivo provinciale.

Il presente accordo ha valore per la campagna di fienagione 1955 e per tutto il territorio della Provincia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1956 PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETILEGATURA

Il giorno 16 giugno 1956 nella sede della Federazione Provinciale delle Cooperative fra tutte le Organizzazioni interessate sono state concordate le tariffe per la mietilegatura (premio macchina e personale) nella seguente misura:

PREMIO MACCHINA

con vitto al personale L. 6.800 l'ettaro;

senza vitto al personale L. 7.200 l'ettaro.

Per le zone di collina le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 15%.

Lo spago dovrà essere pesato in ogni podere e conteggiato a parte al prezzo commerciale.

Le suddette tariffe sono valide per il solo lavoro normale, per il grano allettato o comunque mietuto ad una sola andata libera contrattazione fra le parti.

TARIFFE OPERAI

Gli operai addetti al lavoro dovranno essere quattro di cui due addetti al trattore e due addetti alla mietilegatrice che si alterneranno al lavoro a turno e in coppia ed avranno le seguenti retribuzioni:

con vitto L. 1.800 l'ettaro;

senza vitto L. 2.200 l'ettaro.

Per le zone di collina le tariffe di cui sopra subiranno un aumento del 15%.

Per il grano allettato e comunque mietuto ad una sola andata sarà aumentata la tariffa del personale del 60%.

TRATTORI IN ACCOPPIAMENTO

Ai trattori in accoppiamento saranno corrisposte lire 2.500 senza il vitto per ettaro e L. 2.300 per ettaro col vitto.

I due trattoristi, i lubrificanti, carburanti ed ogni altra spesa attinente al trattore, sono a carico del proprietario del trattore stesso.

Per le zone di collina la tariffa suddetta è soggetta all'aumento del 15%.

Per il grano allettato o comunque mietuto ad una sola andata libera contrattazione, e comunque al trattore in proporzione, verrà corrisposto l'aumento praticato alla mietilegatrice.

Federazione Provinciale Cooperative
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Associazione Provinciale Cooperative
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti:

Unione Italiana del Lavoro
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Associazione Provinciale Coltivatori Diretti

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1142**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici della provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;

Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 26 gennaio 1960 e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Commercianti ed Esercenti e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Treviso in data 21 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Treviso, lo accordo collettivo integrativo 26 gennaio 1960, relativo al personale dipendente dalle aziende distributrici di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici della provincia di Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 35. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 GENNAIO 1960, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DISTRIBUTRICI DI SPECIALITÀ MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 26 gennaio 1960 in Treviso, presso la Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso:

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI ED ESERCENTI della Provincia di Treviso, rappresentata dal cav uff. rag. *Angelo Bonemazzi* della Ditta Soc. Adriatica Medicinali e dai dott. *Emilio Pajetta* e cav. *Luigi Rossetti* del Consorzio Farmaceutico Veneto, assistiti dal Direttore dell'Unione dott. *Gino Vaccari*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dai sigg. *Secco Aldo* e *Zanin Luigi*, assistiti dal sig. *Neri Antonio*, sig. *Cadamuro Lorenzo* e dal cav. *Luigi Sbarra*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dalla sig.ra *Pasqualato Erminia*, assistita dal sig. *Pivetta Lorenzo*;

si è stipulato il seguente Contratto Provinciale integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da « Aziende Distributrici Specialità Medicinali e Prodotti Chimico Farmaceutici ».

Art 1.

PREMESSA

Il presente accordo è provvisoriamente integrativo del Contratto nazionale di categoria 7 maggio 1956. Qualora entro il 30 giugno 1960 dovesse venire stipulato un nuovo Contratto nazionale, il presente accordo verrà aggiornato in base alle eventuali diverse clausole e diventerà integrativo del nuovo contratto: diversamente manterrà la sua validità fino alla prima scadenza ed eventualmente alle successive.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico risulta costituito da: una retribuzione (base), comprensiva del caro pane e dei punti di indennità di contingenza maturati a tutto il 30 novembre 1956; e una indennità di contingenza, per i punti maturati e maturandi in più od in meno successivamente, indennità di contingenza per gli addetti al commercio che continuerà ad essere corrisposta separatamente. Per il personale femminile è stato operato anche l'adeguamento della percentuale di riduzione.

La tabella dei nuovi stipendi e salari definiti in base a quanto sopra, viene riprodotta in calce al presente accordo, del quale forma parte integrante (retribuzione base).

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente accordo le parti non hanno comunque inteso di modificare o di ridurre l'eventuale migliore trattamento economico goduto anteriormente dal personale dipendente. Questo trattamento sarà mantenuto « ad personam » secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Il trattamento economico fissato con il presente contratto s'intende compensativo di un orario normale di lavoro di otto ore giornaliere o 48 settimanali per il personale addetto a lavoro continuo.

Per il personale invece addetto a lavoro discontinuo ai sensi del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, il trattamento economico si intende compensativo di un orario di lavoro come appresso descritto:

a) ore 9 giornaliere o 54 settimanali per i: fattorini e portapacchi, magazzinieri ed aiuti:

b) ore 10 giornaliere o 60 settimanali per i: custodi, guardiani diurni e notturni. La eventuale eccedenza fino a due ore giornaliere verrà compensata con quote orarie normali di paga base conglobata ridotta del 50%: autisti, conducenti di autotreni e motofurgoncini, motocarristi, uscieri, portieri.

Nota:

Per tutto il personale considerato nel presente articolo vengono fatte salve le situazioni in atto più favorevoli al personale stesso.

Art. 5.

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

Per la determinazione della retribuzione oraria agli effetti del calcolo del lavoro straordinario, festivo ed altro, si dividerà la retribuzione mensile base come segue:

1) orario settimanale di 48 ore, divisore 200;
2) orario settimanale di 54 ore, divisore 225;
3) orario settimanale di 60 ore, divisore 250.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha vigore a partire dall'1 gennaio 1960 ed avrà la durata di anni uno, salvo il caso previsto all'art. 1. Si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga disdettato da una delle due parti stipulanti, congiuntamente intese, con preavviso raccomandato di tre mesi dalla prima scadenza o da quelle successive.

Tabella dei minimi di retribuzione mensile per il personale di età superiore ai 21 anni

In base all'art. 2 del presente accordo, gli stipendi ed i salari base minimi mensili al lordo delle trattenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali, restano fissati — per il personale di età superiore ai 21 anni — come segue:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Personale con funzioni direttive:

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Raggruppamento A1:		
Personale con funzioni a carattere direttivo	61.700	58,700
Raggruppamento A2:		
2 Capo di servizio amministrativo 3 Gerente di filiale con almeno 1 anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze 4 il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali	54.600	52.500

CATEGORIA *B*

Personale con funzioni di concetto:

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Raggruppamento B1:		
1 Capo Ufficio 2 Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento A2 3 Capo Contabile 4 Cassiere principale che sovraintenda almeno a 3 casse	50.700	43.100
Raggruppamento B2:		
5 Contabile di concetto o primanotista 6 Segretario di direzione con mansioni di concetto 7 Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze 8 Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione	48.80^	41.500

CATEGORIA *C*

Personale con funzioni d'ordine:

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Raggruppamento C1:		
1 Contabile d'ordine 6 cassiere comune	42.800	36.300
Raggruppamento C2:		
2 Aiuto contabile 3 Addetto alle macchine calcolatrici e contabili 7 Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa 8 Esattorie, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo 9 Stenodattilografo 15 Magazziniere	40.000	34.100
Raggruppamento C3:		
4 Fatturista 5 Squarcista 12 Impiegato addetto al controllo delle commissioni 13 Preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione) 16 Aiuto magazziniere	38.500	32.600
Raggruppamento C4:		
10 Dattilografo 11 Schedarista 14 Addetto al prezziario 17 Telefonista 18 Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione	38.300	32.500

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Personale subalterno e ausiliario:

	Uomini	Donne
Raggruppamento D1:		
2 Conducente di autotreno	37.500	—
Raggruppamento D2:		
1 Personale interno di magazzino con funzioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo) 3 Autista Conducente di motofurgoncino 4 Imballatore 5 Impaccatore	36.500	30.900
Raggruppamento D3:		
6 Fattorino 7 Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) 8 Custode 9 Guardiano notturno 10 Portiere	36.000	30.700

aggruppamento D4:

	MENSILE	
	Uomini	Donne
	—	—
Il personale di fatica e addetto alla ılizia	35.500	30.200

Riduzione per gli inferiori agli anni 21

Al personale di età inferiore ai 21 anni, verranno ·aticate, sulle retribuzioni corripondenti ai rispettivi ıggruppamenti di appartenenza, le seguenti riduzioni:

dai 20 ai 21 anni	riduzione	10%
dai 19 ai 20 anni	»	20%
dai 18 ai 19 anni	»	30%
dai 17 ai 18 anni	»	40%
dai 16 ai 17 anni	»	50%
dai 15 ai 16 anni	»	55%
dai 14 ai 15 anni	»	60%

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1143.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Rieti, l'accordo collettivo 15 novembre 1955, per i mezzadri, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Rieti, in data 18 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Rieti, l'accordo collettivo 15 novembre 1955, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Rieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 34. — VILLA

CCORDO COLLETTIVO 15 NOVEMBRE 1955 PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Il giorno 15 novembre 1955 nella sede dell'Unione ovinciale degli Agricoltori, via Cintia, 118, Rieti, sono riuniti:

r l'Unione Provinciale Agricoltori, il dott. *Attilio rio Pozzi,* Presidente; il dott. *Lorenzo Laurenzi,* rettore;

r la Federazione Coltivatori Diretti, il comm. *Siro annini,* Direttore;

r la C.I.S.L., sig. *Alberto Alunni,* Segretario genee, dott. *Giorgio Rossi,* Segretario, sig. *Michele Fabi,* gretario settore terra;

r la U.I.L., cav. *Antonio Scaramozzino,* Segretario ovinciale.

I convenuti, dopo una serie di incontri iniziatisi a guito delle richieste avanzate congiuntamente dalle rganizzazioni dei lavoratori con lettera in data 11 luio 1955, allo scopo di raggiungere un accordo sullo eguamento dei compensi previsti da alcuni articoli il vigente Patto colonico di mezzadria nello spirito ell'accordo interconfederale del 24 novembre 1954, nvengono quanto segue:

1. — Il compenso previsto dall'art. 16, comma primo, lativo ai trasporti eseguiti dal mezzadro per la parte padronale oltre i Km. 8, va portato da L. 1 al Km. a L. 50 al Km.

2. — I compensi previsti dall'art. 18, secondo capoverso, riguardanti la corresponsione dovuta dal proprietario, vengono portati: da L. 25 a L. 75 per ogni quintale di grano trebbiato nel caso in cui il mezzadro corrisponde il vitto al personale di trebbia: da L. 15 a L. 30 per ogni quintale di grano trebbiato nel caso che il mezzadro somministri il solo vino.

3. — Le indennità vestiario previste dall'art. 22 in L. 250 per i poderi di pianura e L. 125 per quelli di collina vengono unificate e stabilite in L. 1.500.

4. — I compensi carri previsti dall'art. 23 in L. 1.250 annue per ogni carro a due ruote e L. 2.000 annue per ogni carro a quattro ruote, immessi nell'azienda dal mezzadro, vengono rispettivamente rivalutati in lire 4.250 e lire 5.000.

5. — Le somme che il concedente potrà trattenere a garanzia di eventuali partite in sospeso come oneri, di cui all'art. 40, vanno elevate da L. 50 a L. 2.500 per ettaro di terreno coltivato.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° novembre 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1144.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;

Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1960, per i mezzadri, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori Sezione Provinciale della Mezzadria e la Federazione Provinciale Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Mezzadri e Fittavoli, la Federazione Provinciale dell'Alleanza Nazionale Contadina;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Belluno, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 33. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 5 MAGGIO 1960 PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Oggi 5 maggio 1960, fra le seguenti Organizzazioni sindacali della provincia di Belluno:

da una parte

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente pro-tempore cav. *Oddino Pasa;*

la SEZIONE PROVINCIALE DELLA MEZZADRIA rappresentata dal suo Presidente pro-tempore dott. comm. *Enzo Guarnieri,*

assistiti dal Direttore dell'Unione Agricoltori cav. *Davis Bonfatti;*

dall'altra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI DELLA CISL rappresentata dal suo Segretario provinciale *Dallo Ugo,* assistito dal Segretario generale della Unione sindacale provinciale *Cecchini* cav. *Francesco* in nome e per conto dei suoi rappresentati;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E FITTAVOLI rappresentata dal proprio Direttore cav. uff. P. A. *Tullio Cro;*

l'ALLEANZA NAZIONALE CONTADINA FEDERAZIONE PROVINCIALE rappresentata dal sig. *Toni Rasera Berna;*

si è addivenuti a quanto in appresso in applicazione degli accordi nazionali interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955.

Premesso che con quanto in appresso si superano le attuali divergenze, evitando così ogni motivo di agitazione in Provincia per l'anno agricolo in corso, viene convenuto:

1) che all'art. 38 del Patto provinciale di mezzadria il numero dei capi di pollame autorizzati in allevamento a favore del mezzadro sarà di capi 4 per ogni componente la famiglia per i primi suoi 5 membri e di capi 2 per ciascuno degli altri componenti in più.

Sul pollame allevato in più, il concedente avrà diritto ad una cointeressenza da convenirsi fra le parti di volta in volta.

2) che all'art. 39 del Patto provinciale di mezzadria si dà diritto al mezzadro all'allevamento di almeno un maiale per proprio uso familiare, con acquisto del lattonzolo e spese di allevamento a suo carico.

Nel caso di allevamento di due o più maiali, i lattonzoli saranno a carico del conducente fino a kg. 18 l'uno e la divisione del prodotto sarà fatta in base al sistema mezzadrile vigente.

Se il peso del lattonzolo sarà superiore ai 18 kg., la differenza in più sarà a metà fra le parti.

Si precisa che le spese di allevamento ed ingrasso andranno caricate a metà fra le parti.

3) che per quota di manutenzione attrezzi e consumi di carburanti non indicati nel Patto provinciale di mezzadria, ferme restando eventuali condizioni di maggior favore in atto, e in attesa del nuovo Patto nazionale di mezzadria e sue successive applicazioni in sede provinciale, a titolo transativo e fino alla emanazione di un nuovo Patto di mezzadria provinciale, il concedente corrisponderà — a partire dalla annata agraria in corso — i seguenti compensi globali al mezzadro:

— fino a 5 ettari di estensione poderale: L. 7 mila;
— da oltre 5 ettari e fino a 10 ha.: L. 10 mila;
— da oltre i 10 ettari e fino a 20 ha.: L. 15 mila;
— oltre i 20 ettari: L. 20 mila.

Rimane pertanto inteso che le presenti norme hanno carattere del tutto transitorio e decaderanno alla data di emanazione del nuovo Patto nazionale e provinciale di mezzadria, rimanendo esplicita la rinuncia da parte dei mezzadri e delle Organizzazioni contraenti a considerare quanto sopra clausole di maggiore e « migliore favore ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO